

GIUSEPPE OMENETTI-TRONELLI

**PROBLEMI ED IMPLICAZIONI DELLA DISCIPLINA
PREVIDENZIALE DELL'AGENTE DI COMMERCIO**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La figura giuridica dell'agente. — 3. Le fonti della normativa previdenziale. — 4. L'E.N.A.S.A.R.C.O. — 5. La normativa previdenziale. A) *L'accordo 30 giugno 1938 e l'art. 1751 c.c.*: a) problemi di coordinamento; b) imputabilità dello scioglimento del contratto; c) inderogabilità degli accordi economici collettivi; d) nozione di «privati consumatori»; e) limiti di applicazione degli accordi economici collettivi; f) considerazioni conclusive su questo I Periodo. B) *Gli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958*: g) limiti di efficacia della L. 14 luglio 1959, n. 741; h) implicazioni derivanti dall'applicazione della L. 741/1959 all'accordo 20 giugno 1956; i) il settore industriale-cooperativo; l) il settore commerciale; m) considerazioni conclusive su questo II Periodo. C) *Gli accordi 2 agosto 1965 e 19 marzo 1964*: n) il settore industriale-cooperativo; o) il settore commerciale. D) *Gli accordi 30 giugno 1969 e 5 ottobre 1968 - 1 luglio 1971*: p) il settore industriale-cooperativo; q) il settore commerciale; r) considerazioni conclusive sul III e sul IV Periodo. — 6. Conclusioni. — 7. Appendice.

1. La figura dell'agente ⁽¹⁾ non presenta gravi problemi in dottrina dal punto di vista della definizione giuridica in base alle norme dettate dagli artt. 1742-1753 cod. civ.: è infatti pressoché concorde la qualifica di imprenditore commerciale.

(1) È innanzi tutto opportuno precisare come il termine « agente » usato dal nostro codice civile (che ne disciplina l'oggetto dell'attività) abbia significato diverso da « agente di commercio » usato normalmente nella pratica: la soppressione nell'attuale ordinamento di una codificazione autonoma della disciplina di commercio non ha certo avuto come effetto quello della equiparazione della normativa, ma di evidenziare maggiormente, attraverso il sistema soggettivo posto in essere, la disciplina destinata agli imprenditori, in particolar modo commerciali, che hanno sostituito i « commercianti ». Riguardo la categoria degli ausiliari in questione lo svolgere una attività commerciale (e più precisamente ausiliaria di altra attività commerciale) ha determinato una disciplina speciale di carattere privatistico le cui fonti sono gli accordi economici collettivi e dalla cui applicazione sono esclusi coloro che operano nelle attività così dette civili (artigiane, agricole, artistiche).

Il fenomeno ha la sua naturale giustificazione nel fatto che « la figura dell'agente, se trova applicazione anche al di fuori della impresa commerciale, tuttavia solo in quella assume la sua più completa configurazione » e quindi una disciplina più aderente alle esigenze attuali.

D'altra parte, al frazionamento della disciplina a seconda del settore economico in cui l'attività dell'agente è svolta *in concreto*, corrisponde al contrario

Non altrettanto invece per quanto riguarda la figura dello agente di commercio come si realizza nella realtà, dove la sua disciplina è rappresentata da una serie di norme poste in essere successivamente e delle quali, alcune sorte con valore normativo, altre privatisticamente, e solo in prosieguo riconosciute « erga omnes », altre ancora in attesa di tale riconoscimento.

Nostro proponimento è contribuire ad una più esatta individuazione giuridica dell'agente di commercio, quale si realizza nella realtà, sotto il profilo dei suoi rapporti previdenziali con il preponente.

In questo intento, prima di passare al vero e proprio oggetto del nostro lavoro ci è parso opportuno inquadrare rapidamente la figura giuridica dell'agente, e, fatto cenno alle fonti della normativa previdenziale anche attraverso l'evolversi organizzativo dell'Enasarco, dividere il nostro studio in quattro periodi, distinti dagli accordi dei due principali settori economici (in particolare, applicandosi discipline diverse, l'esame avverrà separatamente per ciascun settore economico), dall'esame dei quali trarre alcune considerazioni riassuntive.

2. Il progressivo sviluppo della normativa previdenziale a favore dell'agente ha convinto alcuni autori che il contratto di agenzia, nella sua dinamica, si avvicina molto al rapporto di lavoro subordinato, cosicché, nel dubbio se oggetto del contratto sia solo la conclusione dell'affare in sé considerato, o tutta l'attività dell'agente (così che quello sarebbe solo l'episodio conclusivo), senz'altro propendono per la seconda, argomentando dall'art. 1748 cod. civ., secondo cui spetta comunque all'agente la provvigione sugli affari conclusi nella zona anche se diret-

una progressiva unificazione da parte delle fonti legislative nelle quali, come si desume dalle norme relative alla « pensione sociale » e all'« albo professionale » (L. 22 luglio 1966, n. 613 e L. 12 marzo 1968, n. 316), la terminologia « agente di commercio » è assunta *in astratto* cioè comprendente ogni attività di agenzia oggettivamente considerata. Cfr. CERAMI, v. *Agenzia*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1958, vol. I, pag. 870.

tamente dalla ditta: cioè il Legislatore sarebbe partito dal presupposto che si tratti di compimento o maturazione di precedente attività svolta nella zona dall'agente, ma non ancora perfezionata ⁽²⁾.

Un altro autore, dopo aver notato la tendenza del rapporto di agenzia a trovare tutela fuori del libro delle obbligazioni, sotto l'egida del diritto del lavoro, accelerando il processo di evoluzione dal diritto commerciale, trova vari elementi del rapporto di lavoro subordinato negli accordi economici collettivi nei quali vengono estesi gli istituti di cui agli artt. 2097, secondo e terzo comma, e 2122 cod. civ.; soprattutto però si individua come proprio del lavoro subordinato l'elemento « collaborazione », « tutta volta esclusivamente per conto del preponente, nelle cui fortune l'agente si immedesima » ⁽³⁾.

(2) PERGOLESI, *Introduzione del diritto del lavoro*, vol. I del *Trattato di diritto del lavoro di Borsi e Pergolesi*, Padova 1955, pag. 427 e segg. L'autore dice inoltre che il rapporto di collaborazione non si svolge su di un piano di perfetta parità ma di relativa dipendenza (artt. 1746 e 1747 Cod. Civ.); infine, riguardo la determinazione della natura dell'agente, accoglie la soluzione offerta dall'art. 24 del progetto di legge Rubinacci per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro (presentato alla Camera dei Deputati il 4 dicembre 1951, in *Atti Parlamentari*, T. 33725, doc. n. 2380), secondo cui l'agente sembra trovarsi in una zona marginale tra il lavoro autonomo e subordinato, in cui è possibile una regolamentazione autonoma intersindacale avente la struttura e l'efficacia di cui all'art. 39 Costituzione. È tuttavia comprensibile, per quanto riguarda la « relativa dipendenza » che anche in un piano di collaborazione paritetica non si può prescindere dal fatto che causa del rapporto è la realizzazione del fine dell'imprenditore ausiliato.

(3) PINTO, *Sulla natura giuridica del rapporto di agenzia commerciale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1958, I, pag. 341. L'autore fa notare inoltre come l'autonomia del lavoro non è incompatibile con la esistenza della subordinazione e porta ad esempio la categoria dei dirigenti di azienda.

La considerazione non ci sembra idonea allo scopo perseguito poichè i dirigenti di azienda sono, al contrario, una dimostrazione del processo evolutivo inverso: cioè quello di ogni attività a divenire autonoma in proporzione al grado tecnico e di specializzazione; ma soprattutto non ci sembra possibile il paragone tra la posizione di chi collabora nell'azienda, divenendo parte della stessa, con chi collabora con l'impresa. Cfr. LANDI, *Contratto di agenzia, accordi economici collettivi e disciplina professionale degli agenti di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1952, pag. 180 e segg.

Infine c'è chi non vede una sostanziale differenza tra la figura dell'agente e del viaggiatore, salvo il vantaggio di quello di costare meno alla ditta ⁽⁴⁾.

Riguardo alla prima ipotesi sembra piuttosto che la « ratio » dell'art. 1748 cod. civ. sia nella caratteristica « esclusiva » che tutela l'agente nello svolgimento della sua attività in una certa zona, tanto che in caso contrario dovrebbe configurarsi la fattispecie della concorrenza illecita (contrattualmente) della ditta ⁽⁵⁾.

D'altra parte non sembra che possa considerarsi elemento individuatore del lavoro subordinato il fatto che l'agente esclusivamente agisca per conto del proponente « nelle cui fortune si immedesima »; infatti è proprio questo rapporto di « immedesimazione » che distingue l'ausiliare autonomo dal prestatore di lavoro subordinato il quale si disinteressa del fine imprenditoriale di cui resta un mero strumento nell'ambito aziendale.

Nè d'altra parte ci sembra facile l'avvicinamento dell'agente al viaggiatore, al quale vengono di solito forniti i mezzi per svolgere l'attività, che cioè si vale dell'organizzazione della ditta invece di averne una propria ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ BALDI, *L'agente è imprenditore commerciale?*, in *Foro Pad.*, 1965, III, pag. 1.

⁽⁵⁾ Nel senso che debba configurarsi anche un atto di concorrenza sleale, v. GIORDANO, *Il contratto di agenzia*, Bari 1959, pag. 522; sostengono che l'inadempimento sia solo contrattuale: CERAMI, v. *Agenzia (contratto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., pag. 378; GHEZZI, *L'esclusiva nel contratto di agenzia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, pag. 825 e segg.; nonchè alcune decisioni del Supremo Collegio tra cui recentemente: Cass. 5 luglio 1967, n. 1662, in *Mass. Giur. It.*, 1968, pag. 134, e 5 febbraio 1969, n. 383, in *Foro It.*, 1969, I, pag. 1490.

⁽⁶⁾ Anche la tesi dell'agente professionista, ipotizzabile nel vecchio codice nel caso di agente privo di impresa (ex art. 3 n. 21 che contemplava come atti di commercio solo le imprese di commissione, di agenzia e di uffici di affari) già criticata dal BIGIAVI (*Sul concetto di agente di commercio*, in *Studi Urbinati*, 1931, pag. 36 e segg.) è da ritenersi superata, nonostante la recente « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (L. 12 marzo 1968, n. 316) la quale rappresenta solo la « tendenza ad attribuire ad attività imprenditrici (soprattutto ausiliarie) e persino a mestieri manuali (artigianali) la dignità di pro-

Non si può negare invece l'estensione, attraverso i successivi accordi collettivi, delle norme previdenziali tipiche già del lavoro subordinato anche al rapporto in questione, ma non ci sembra che questo giustifichi la conclusione che il contratto di agenzia stia passando dal terreno del diritto commerciale a quello del lavoro, poiché non tanto si avvicina il rapporto agente-preponente a quello prestatore-datore di lavoro, quanto si estendono le provvidenze proprie di quest'ultimo a tutti gli altri rapporti, indipendentemente dalle varie attività svolte; basti pensare infatti a quelle dei professionisti, degli artigiani, dei piccoli commercianti per non ritenere strano che anche per l'agente si realizzi la medesima tutela.

Il trattamento di previdenza, che era un tempo tipico del rapporto di lavoro subordinato, ha subito un processo evolutivo di estensione ad ogni altra forma di attività fino a un certo livello organizzativo per cui ha perso a poco a poco la sua caratteristica individuatrice di quello, per divenire principio legislativo generale ⁽⁷⁾.

Una volta riconosciuta in generale tale tendenza di ogni Stato civile ad ammettere e riconoscere, come compito istituzionale proprio e diritto dei cittadini, la tutela previdenziale ed assistenziale, indipendentemente dalla loro capacità economica, accertiamo tuttavia ora se il trattamento previdenziale dell'agente, dal modo in cui si realizza, possa giustificare la teoria che la natura del rapporto con il preponente è di lavoro subordinato,

fessione liberale ». V. ZANELLI, *La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962, pag. 210, nota 73; cfr. CERAMI, *op. cit.*.

Sulla natura giuridica e il processo evolutivo della figura dell'agente per tutti ampiamente v. ZANELLI, *Storia e teoria del rapporto di agenzia*, in *Studi Urbinati*, 1963-1964, pag. 119 e segg. e *Studi sull'agenzia*, di prossima pubblicazione.

(7) Il problema della limitazione della legislazione previdenziale protettiva solo dei prestatori d'opera dipendenti, lasciando prive di assistenza quelle classi « liberi professionisti, artisti, piccoli commercianti, industriali, titolari di modeste imprese agricole, artigiani, che non hanno agio sufficiente a tutelarsi da sè », non è di oggi: già RUBIN, in *La previdenza sociale ed i lavoratori indipendenti*, in *Assistenza fascista*, luglio 1938, pag. 190, lamentava tale indirizzo unilaterale.

o al contrario invece avvalorì, quanto da noi sostenuto e cioè che si trattò di collaborazione autonoma svolta su di un piano di parità.

3. I rapporti previdenziali tra agente e preponente ebbero la loro prima regolamentazione nell'accordo economico collettivo 25 maggio 1935, in cui fu riconosciuto e disciplinato agli artt. 7-12 il diritto alla corresponsione di una indennità in caso di risoluzione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato.

L'a.e.c. 30 giugno 1938, che sostituì il precedente, oltre a disporre (art. 8-11) che in caso di risoluzione del rapporto non provocata da fatto o colpa dell'agente spettasse a questo una indennità, stabiliva (art. 12) un trattamento previdenziale a loro favore (il quale assorbiva il trattamento dovuto per gli articoli precedenti).

Successivamente il codice civile 1942 ha codificato (artt. 1742-1753) per la prima volta ⁽⁸⁾ il contratto di agenzia ed ha accolto (art. 1751) la indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all'agente.

Il d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, all'art. 43, stabiliva che gli accordi postcorporativi continuavano a svolgere la loro

(8) Il Codice di Commercio 1882 prevedeva il rapporto di agenzia come atto di commercio nell'art. 3, n. 21, e la sua regolamentazione avveniva per analogia delle norme sul mandato commerciale sia richiamandosi agli usi ed ai patti contrattuali. Però già dal 1908 in un congresso tenutosi a Roma, la Federazione agenti di commercio aveva predisposto uno schema di progetto della loro disciplina ispirato alle principali consuetudini commerciali, poi confermati in successivi congressi.

In seguito la pratica commerciale e una dottrina « aperta alla realtà dei fatti », portò alla definizione dell'agente di commercio formulata dal Vivante (« Mercè un esercizio autonomo della propria attività questi agenti si dedicano stabilmente alla ricerca degli affari per conto di uno o più commercianti ») rimasta pressochè invariata nel progetto della commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, e poi nel progetto preliminare del Codice di Commercio 1925, ed in quello definitivo del 1940.

Vedi, *amplius*, FORMIGGINI, *Il contratto di agenzia*, Torino 1952, pag. 1 e segg.

efficacia vincolante (« erga omnes ») fino alla soppressione o modifica degli stessi con uno strumento legislativo di efficacia pari a quello che aveva loro dato vita.

In seguito furono stipulati l'a.e.c. 20 giugno 1956 e relative disposizioni regolamentari 17 luglio 1957, per gli agenti e rappresentanti che collaborassero con ditte del settore industriale-cooperativo e l'a.e.c. 13 ottobre 1958 per la disciplina degli agenti e rappresentati che collaborassero con ditte appartenenti al settore commerciale ⁽⁹⁾.

In base alla legge 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1959, n. 1027, con le quali il Governo era delegato ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, i decreti del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, per il primo, e 26 dicembre 1960, n. 1842, per il secondo, davano a quegli accordi efficacia cogente per tutti gli appartenenti alle categorie interessate indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni stipulanti.

In seguito fu emanata la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria di malattia dei piccoli commercianti e degli ausiliari del commercio e furono stipulati gli accordi 19 marzo 1964 e 2 agosto 1965 rispettivamente per il settore commerciale e per quello industriale-cooperativo.

Da ultimo la legge 22 luglio 1966, n. 613, che ha esteso l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, e il D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, che ha dettato norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, nonché gli accordi 5 ottobre 1968, 1° luglio 1971, 31 gennaio 1972 per il settore commerciale e 30 giugno 1969 per quello industriale-cooperativo,

⁽⁹⁾ Peraltro erano precedentemente intervenuti gli accordi di aggiornamento 14 gennaio 1953 per il settore industriale-cooperativo e 29 ottobre 1947 e 15 maggio 1951 per il settore commerciale.

che è stato recepito il 22 giugno 1972 dal settore artigiano, e la legge, di modifica dell'art. 1751 cod. civ., 15 ottobre 1971, n. 911.

4. Dalla breve panoramica delle fonti si è omesso lo E.N.AS.A.R.CO. (Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti di Commercio) poiché ci sembra che un'esame autonomo della storia della sua attività, attraverso i successivi provvedimenti legislativi, dia una migliore rappresentazione dei rapporti previdenziali dell'agente di commercio.

In seguito all'a.e.c. 30 giugno 1938, il quale istituiva all'art. 12 il trattamento previdenziale a favore degli agenti e rappresentanti di commercio, mediante un versamento all'Enasarco (allora ENFASARCO), l'ente, giuridicamente riconosciuto con R.D. 6 giugno 1939, n. 1305 ⁽¹⁰⁾, iniziò la propria attività proponendosi fini di istruzione professionale e assistenza sociale; riguardo l'amministrazione dei fondi provenienti dai contributi obbligatori previsti dal detto accordo, il Regolamento della previdenza ⁽¹¹⁾ prevedeva una convenzione con l'Istituto Nazio-

⁽¹⁰⁾ L'Ente, costituito (ai sensi della L. 3 aprile 1926, n. 563) ad iniziativa della Federazione nazionale fascista agenti e rappresentanti di commercio e dell'Ente nazionale fascista di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio, aderiva alla Confederazione fascista dei commercianti.

Il relativo Statuto fu successivamente modificato relativamente agli organi dell'Ente (art. 3), la composizione del Consiglio di Amministrazione (art. 4), la designazione ed i compiti del Presidente (art. 9), il funzionamento delle gestioni separate (art. 10), l'esercizio delle funzioni di Sindaco (art. 15), con D.P.R. 22 giugno 1949, n. 388 e quindi, limitatamente ai compiti del Presidente (art. 9), con D.P.R. 24 dicembre 1965, n. 1649.

⁽¹¹⁾ La « Gestione separata Previdenza » era prevista dall'art. 2 dello statuto dell'Ente e denominata « Cassa di previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio », con lo scopo di amministrare i fondi provenienti dai contributi obbligatori dovuti dalle ditte e dai rispettivi agenti (*ex* art. 12, aec 1938). Il Regolamento di detta « Cassa », concordato il 5 gennaio 1939 tra la Confederazione Fascista degli Industriali, la Confederazione Fascista dei Commercianti, la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative interessate e la Federazione Nazionale Fascista degli Agenti e Rappresentanti di commercio, fu approvato dal Ministero delle Corporazioni con prot. 16350/152/R, del 1° maggio 1939.

nale delle Assicurazioni per l'accensione di singole polizze individuali di assicurazione mista a premio unico ⁽¹²⁾.

Tale forma di investimento forzoso restò invariato fino a quando non furono istituiti, con decorrenza 30 giugno 1950 ⁽¹³⁾, conti individuali intestati a ciascun agente e nei quali erano accreditati i contributi versati e gli utili di gestione ad essi relativi. La liquidazione dell'intero importo avveniva al momento della cessazione di ogni singolo rapporto con le ditte proponenti; il Regolamento approvato con D.M. 2 maggio 1953 ⁽¹⁴⁾ disciplinava la nuova situazione in cui veniva a trovarsi l'Ente.

In seguito all'accordo del 1956 che distingueva chiaramente il fondo per la indennità di risoluzione del contratto, da quello previdenziale (peraltro già previsti nel precedente accordo economico), e ne istituiva uno « di assistenza », si rendeva necessario un nuovo regolamento dei fondi presso l'Enasarco per la cui disciplina era stipulato l'accordo 17 luglio 1957 secondo il quale l'Ente provvedeva alla separata gestione del:

a) fondo « *Previdenza* » che provvede alla erogazione delle prestazioni previdenziali ⁽¹⁵⁾;

b) fondo « *Indennità per la risoluzione del rapporto* » che provvede alla erogazione di detta indennità;

c) fondo di « *Assistenza* », la cui destinazione è decisa anno per anno.

Infine la citata legge n. 613/1966, istitutrice della pensione agli esercenti attività commerciali, ha affidato all'Enasarco l'erogazione della pensione sociale agli agenti e rappresentanti di

⁽¹²⁾ Esse garantivano ad ogni iscritto un certo capitale in relazione ai contributi versati fino al 65° anno di età; per i versamenti successivi l'investimento si concretava in una capitalizzazione al tasso composto annuo del 4,375%.

⁽¹³⁾ Data in cui il consiglio di amministrazione dell'Ente denunciò la convenzione esistente con l'I.N.A..

⁽¹⁴⁾ Successivamente modificato con D.M. 1° aprile 1955 circa 1a percentuale dell'utile netto di esercizio da destinarsi a scopi di assistenza agli agenti iscritti all'Ente (art. 11).

⁽¹⁵⁾ Il cui regolamento è stato approvato con D.M. 10 settembre 1962 ed il successivo con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758.

commercio (così che anche il trattamento previdenziale come già quello assistenziale è divenuto integrativo di quello disposto per legge) riconoscendogli inoltre potere consultivo riguardo le future norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza successivamente approvate con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758 ⁽¹⁶⁾.

5. Una volta puntualizzata nel tempo la disciplina dei rapporti previdenziali, attraverso un rapido cenno alle sue fonti ed anche attraverso l'evoluzione dell'Enasarco, possiamo scendere alla analisi concreta della normativa che disciplina i principali istituti previdenziali del rapporto agente-preponente, tenendo presente fin d'ora che tali rapporti hanno regolamentazione distinta a seconda del settore cui appartengono le ditte preponenti: criterio che seguiremo sarà quello di riportare la disciplina distinguendola secondo il settore industriale-cooperativo, commerciale, ed ogni altro, in quattro periodi, distinti dai successivi accordi economici dei due maggiori settori.

A) Il Codice civile del 1942 ⁽¹⁷⁾ accoglieva all'art. 1751

⁽¹⁶⁾ Più che l'erogazione da parte dell'Ente della pensione c.d. « sociale » a tutti indistintamente gli agenti e rappresentanti di commercio (dove funge da « ufficiale pagatore » e solo per un maggior coordinamento del trattamento pensionistico), interessa il secondo compito attribuito all'Enasarco di elaborazione delle norme regolamentari che dovranno modificare l'attuale sistema pensionistico per un più soddisfacente compendio delle due pensioni (sociale ed integrativa) quale riconoscimento della sua attività di produzione legislativa nella disciplina previdenziale della categoria.

⁽¹⁷⁾ Per il periodo precedente al 21 aprile 1942 e dopo il 30 novembre 1938 per gli agenti dei settori previsti e non esclusi (più avanti nel testo elencati *sub a*) troverà applicazione l'accordo 1938, il cui contenuto è riassunto nella nota successiva.

Prima del 30 novembre 1938 troverà applicazione l'accordo 25 maggio 1935, stipulato tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e le Federazioni nazionali fasciste agenti e rappresentanti di commercio, pubblicato con D. capo governo 5 luglio 1935, n. 1203 (in *Gazz. Uff.* 12 luglio 1935, n. 161) ed in vigore per la durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 1934.

Diversamente dal successivo accordo sono escluse dalla sua applicazione le

l'istituto della indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato già previsto dall'art. 12, dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 ⁽¹⁸⁾, rimasto in vigore *ex art.*

agenzie esercitate sotto forma di società non regolarmente costituite mentre vi sono ricomprese quelle che abbiano incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori (successivamente escluse).

« In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato tra ditta e agente da parte della ditta, non dovuta: a) a cessazione d'azienda o del ramo d'attività; b) a giusta causa data dall'agente; c) a fallimento della ditta non seguita da concordato», si prevedeva la corresponsione all'agente di una indennità commisurata nel 3% di tutte le provvigioni liquidate durante il rapporto (artt. 7 e 8), escluse le somme corrisposte espressamente come rimborso e concorso spese (art. 9).

Inoltre non si teneva conto delle provvigioni maturate fino al 31 dicembre 1933, e se alla data del 1° gennaio successivo l'agente vantava un rapporto ininterrotto con la stessa ditta da più di 20 anni (compresi i periodi di richiamo alle armi) aveva diritto alla concessione di una maggiorazione dell'1% della stessa di competenza degli anni 1934 e segg., ma non oltre il 1938; l'indennità non era comunque corrisposta se la media annuale delle provvigioni avesse superato le 40.000 lire (artt. 10 e 11). L'agente aveva diritto alla indennità anche in caso di invalidità permanente e totale; in caso di morte era corrisposta al coniuge, agli ascendenti e discendenti di primo grado (art. 12).

Ai fini della indennità veniva considerato a tempo indeterminato il contratto a tempo determinato con durata non superiore a un anno rinnovato per lo stesso periodo, per la parte eccedente il primo anno (art. 15).

(18) Stipulato tra la Confederazione fascista degli industriali; la Confederazione fascista dei commercianti; le Federazioni nazionali fasciste delle cooperative interessate e la Federazione nazionale fascista agenti e rappresentanti di commercio. Approvato con D. del capo del Governo 17 novembre 1938, n. 1784, in *Gazz. Uff.* 30 novembre 1938, n. 273.

Essenzialmente l'accordo prevedeva a favore degli agenti (anche se l'attività era svolta sotto forma di società): a) agli artt. 8-11, una *indennità in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato* non provocata da fatto o colpa dell'agente, come pure in caso di sua invalidità permanente totale o di morte, nella misura del 3% delle provvigioni liquidate dalla ditta nell'anno fino al limite massimale di L. 50.000 (70.000 in caso di esercizio in esclusiva dell'attività); b) all'art. 12, un *trattamento previdenziale* per i rapporti « a termine o non » e assorbito la indennità precedente, nei casi di risoluzione previsti da quegli articoli, costituita mediante il versamento all'Enasarco di un contributo complessivo del 6% sulle provvigioni liquidate fino ai massimali precedenti (50.000 e 70.000) e di cui il 3%, trattenuto sulle spettanze dell'agente e il 3% versato dalla ditta (e a questa rimborsabile in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o per suo fatto e colpa).

L'agente però poteva richiedere la risoluzione del contratto senza perdere

13 d. l. lg. n. 369, del 1944 ⁽¹⁹⁾.

Per dieci anni non sorsero contestazioni, apparendo pacifico che l'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni,

l'indennità qualora avesse compiuto il 65° anno di età e se il rapporto durava ininterrottamente da più di 25 anni (compresi i periodi di guerra).

Ogni richiesta di pagamento, liquidazioni e rimborsi di contributi all'Enasarco decadeva nel termine di due anni dalla cessazione del rapporto.

Si prevedeva l'obbligo delle ditte di iscrivere i propri agenti all'Ente entro 6 mesi dall'inizio del rapporto o dalla data di pubblicazione dell'accordo, nonché del versamento dei contributi entro 60 giorni dall'approvazione del conto provvigioni (da liquidarsi almeno ogni semestre) dopo di che, a richiesta dell'Ente, le ditte erano tenute a versare le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto. Per i rapporti in atto il 30 novembre 1938 (data in cui l'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrava in vigore) l'art. 15 disp. trans. stabiliva, in dipendenza degli obblighi di cui all'art. 7 a.e.c. 1935 (obblighi per altro non previsti ex art. 1 nel caso in cui l'attività di agenzia fosse esercitata sotto forma di società non regolarmente costituita), che nessun versamento doveva essere fatto per le provvigioni liquidate fino al 31 dicembre 1933 e per il periodo da quella data al 30 novembre 1938 qualora la media annuale delle provvigioni liquidate superasse le 40.000 lire: in caso contrario le ditte avevano l'obbligo di versare all'Enasarco entro 4 anni, ed in 4 rate uguali, il 3% delle provvigioni relative a quel periodo e il 4% per gli agenti che al 1° gennaio 1934 avessero prestato la loro attività ininterrottamente per più di 20 anni (compresi i periodi di richiamo alle armi).

⁽¹⁹⁾ Con sentenza 12 febbraio 1963 n. 1 (in *Giur. It.*, 1963, I, 1, pag. 1223) la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 43 d.l.lgt. n. 369/1944, in riferimento agli artt. 39 e 41 Costituzione.

Il problema delle ultrattività degli accordi economici collettivi è stato ampiamente dibattuto: mentre in giurisprudenza era pressoché pacifica (v. per tutte Cass. Civ. 9 ottobre 1954, n. 3530; 15 gennaio 1955, n. 72; 21 aprile 1955, n. 1120, in *Riv. Dir. Lav.*, 1955, II, pag. 301 e segg.; *contra* Cass. Civ. 15 novembre 1950, n. 2594, in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, pag. 214) la efficacia a tempo indeterminata della normativa corporativa fino a quando non venisse abrogata o modificata legislativamente, in dottrina sono stati sempre manifestati dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 43 d.l.lgt. n. 639/1944; in particolare sul problema della ultrattività degli accordi economici collettivi v. tra gli altri: ANCELELLI, *Efficacia attuale dei contratti collettivi del lavoro di diritto pubblico*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, pag. 214; PROSPERETTI, v. *Accordo economico collettivo*, in *Enc. Dir.*, Milano 1958, vol. I, pag. 302; *Id.*, *Leggi e regolamento collettivo nella disciplina del contratto di agenzia*, in *Studi in onore di G.M. De Francesco*, Milano 1957, I, pag. 505; AMBROSINI, *Identificazione della questione di costituzionalità, qualificazione delle norme controverse e ultrattività degli accordi economici collettivi*, in *Giur. It.*, 1963, pag. 1223; PETTITI, *Gli accordi economici collettivi davanti alla Corte Costituzionale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1963, I, pag. 134; ROSSANO, *Riserva di legge ex art. 41 Cost. accordi economici collettivi*, in *Rass. Pubblica*, 1963,

di cui all'art. 1751 cod. civ., esaurisse ogni obbligazione posta a carico delle ditte proponenti ex artt. 8-11 a.e.c. 1938.

La Corte d'Appello di Milano scosse tale interpretazione con la sentenza in data 25 maggio 1954 ⁽²⁰⁾, stabilendo che « L'indennità per la risoluzione del contratto di agenzia prevista dall'art. 1751 c.c. e il trattamento di previdenza stabilite dall'a.e.c. 30 giugno 1938, sono previdenze diverse per natura, finalità e modalità di erogazione, perciò l'agente ha diritto sia alla corresponsione della indennità, sia alla liquidazione del trattamento previdenziale », e giustificando tale interpretazione per il fatto che i contributi imposti dall'a.e.c. 1938 non rientravano tra quelli « volontariamente » compiuti dal proponente, e quindi non detraibili dalla indennità di scioglimento del contratto a norma dell'art. 1751, 2° comma, cod. civ..

La tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Milano è stata causa di una serie di decisioni contrastanti ⁽²¹⁾ fino a che la Corte di Cassazione ha affermato con sentenza 12 maggio 1959,

pag. 679; ZANGARI, *Ultrattività degli accordi economici collettivi e norme costituzionali*, in *Dir. Lav.*, 1963, I, 245.

⁽²⁰⁾ In *Foro Pad.*, 1954, I, pag. 1139, con nota di MELZI D'ERIL; in *Mon. Trib.*, 1955, pag. 242; in *Mass. Giur. Lav.*, 1954, pag. 210, con nota di ANDRIOLI, in *Riv. Dir. Lav.*, 1955, II, pag. 294.

⁽²¹⁾ Hanno sostenuto la tesi anzidetta: Trib. Pistoia 15 luglio 1956 e Trib. Trento 15 marzo 1956 in *Orient. Giur. Lav.*, 1956, pagg. 32 e 352; App. Roma 30 aprile 1957, Trib. Parma 2 maggio 1957, *id.* 1957, pagg. 354 e 352; Trib. La Spezia 14 gennaio 1957; App. Venezia 7 maggio 1958; Trib. Verona 19 luglio 1958; *id.* 1958, pagg. 235, 363, 492; Pret. Messina 29 marzo 1958, in *Giur. Sic.*, 1958, pag. 667; Pret. Messina 16 giugno 1958, *id.* 1959, pag. 534; Trib. Bologna 29 maggio 1958, in *Orient. Giur. Lav.*, 1958, pag. 364; Trib. Salerno 14 marzo 1959, in *Foro Nap.*, 1959, I, pag. 193; App. Milano 10 aprile 1959, in *Mon. Trib.*, 1959, pag. 364; App. Genova 18 maggio 1959, in *Tem. Genov.* 1959, pag. 469; App. Genova 12 giugno 1959, in *Orient. Giur. Lav.*, 1960, pag. 107. *Contra* (che cioè l'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ. non si cumula con il trattamento previdenziale): Trib. Milano 21 aprile 1955, in *Mass. Giur. Lav.*, 1955, pag. 309; Trib. Milano 14 giugno 1956, in *Orient. Giur. Lav.*, 1956, pag. 360; Trib. Milano 6 dicembre 1956, App. Firenze 3 dicembre 1956, *id.* 1957, pag. 201; Trib. Bari 26 marzo 1956, in *Foro It.*, 1956, I, pag. 1217; Trib. Alessandria 25 febbraio 1957, in *Orient. Giur. Lav.*, 1957, pag. 202.

n. 1401 ⁽²²⁾, ribadita poi a Sezioni Unite il 13 giugno 1961, n. 1387 ⁽²³⁾, che l'articolo del Codice Civile, disponendo la corresponsione all'agente di una indennità per il caso di scioglimento del contratto senza sua colpa, ha regolato la stessa materia già oggetto degli articoli 8 e 11 a.e.c. 1938, che sono quindi da ritenersi abrogati per gli articoli 7 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale; ancora in vigore invece l'art. 12 che non rappresenterebbe un istituto diverso dalla indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., ma soltanto « l'obbligatoria trasformazione in forma e funzione previdenziale al fine di eliminare ogni pericolo di danno per l'agente e di conseguenza una più sicura attuazione ed esecuzione all'onere imposto al preponente ».

Rimasta immutata la forma obbligatoria di erogazione, sarebbe invece mutata la base per il computo dell'indennità essendosi sostituito, ai massimali dell'accordo 1938, un nuovo criterio che postula il calcolo di tutte le provvigioni liquidate all'agente senza limiti massimi.

Questo indirizzo, confermato anche successivamente dalla Suprema Corte ⁽²⁴⁾, è divenuto giurisprudenza costante, nonostante la validità dei dissensi espressi dalla migliore dottrina ed anche dalla magistratura di merito.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare i vari problemi di interpretazione e di coordinamento, il cui esame, per le implicazioni che ne derivano, è preliminare alla esposizione della disciplina previdenziale relativa a questo periodo nonché ai successivi.

a) Sebbene il problema abbia perso attualmente la sua importanza dato che gli a.e.c. 1956 e 1958 hanno chiaramente istituito e distinto il fondo previdenziale dalla indennità per

⁽²²⁾ In *Foro It.*, 1959, I, pag. 1288.

⁽²³⁾ In *Giur. It.*, 1961, I, 1, pag. 1173.

⁽²⁴⁾ Cass. 19 giugno 1962, n. 1576, in *Mass. Giur. Lav.*, 1962, pag. 570; 24 luglio 1962, n. 2074 e 14 dicembre 1962, n. 3345, in *Mass. Giur. Lav.*, 1962, pagg. 469 e 1117; 20 febbraio 1963, n. 405, *id.* 1963, pag. 131; 12 luglio 1965, n. 1442, *id.* 1965, pag. 519.

la risoluzione del contratto, occorre notare innanzitutto come il massimale, stabilito dall'a.e.c. 1938 fosse strettamente connesso con la determinazione della percentuale, per cui non poteva giustificarsi la sostituzione di una sola parte della disciplina; la eliminazione della intera clausola susciterebbe il problema di quanto debba essere ridotta la percentuale già sindacalmente stabilita ⁽²⁵⁾. A conferma gli accordi di aggiornamento dei massimali previsti dall'a.e.c. 1938, nonché gli accordi posteriori che hanno adottato il criterio di una percentuale minima (1 %) maggiorata di integrazioni decrescenti con l'aumentare delle provvigioni liquidate, mentre per il trattamento previdenziale vero e proprio è stabilita una percentuale fissa (6 %) sulle provvigioni fino a un limite massimale.

Sebbene lo stesso argomento sia stato utilizzato a sostegno dell'opposta tesi ⁽²⁶⁾, ragionando che l'a.e.c. 1956 ha innovato il sistema precedente istituendo accanto al trattamento Enasarco un'indennità aggiuntiva, ci sembra che tale accordo non voglia innovare quanto ribadire e chiarire la diversa funzione e natura dei due istituti, dei quali la indennità di scioglimento del contratto era stata istituita dall'accordo 1935, e il trattamento previdenziale dall'a.e.c. 1939; così che i successivi accordi non faranno che dare loro una sempre maggior caratterizzazione.

Ciò appare anche da ulteriori considerazioni.

Infatti mentre l'art. 1751 cod. civ. parla di contratto a tempo indeterminato, l'art. 12 a.e.c. 1938 prevede esplicitamente il trattamento previdenziale anche per il contratto a termine.

Questa divergenza è ancora una riprova di quanto si sostiene per il fatto che mentre l'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ. si configura come « premio di produzione » (tanto è vero che non sarà limitata da massimali di sorta e proporzionale al volume di attività svolta) che, per essere versata allo sciogli-

⁽²⁵⁾ V. nota redaz. a Cass. 12 maggio 1959, n. 1401, in *Mass. Giur. Lav.*, 1959, pag. 212.

⁽²⁶⁾ V. ad es. Cass. 14 dicembre 1962, n. 3345, *cit.*

mento del rapporto e ripetibile se questo avviene per colpa dell'agente, funge anche da penale del contratto, l'art. 12 prevedeva un vero e proprio trattamento previdenziale il quale è contenuto entro limiti tanto ristretti da non essere, come invece l'indennità di cui sopra, proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate, ma in certo senso fisso (essendo i limiti fissati a L. 50.000 e 70.000 se in esclusiva) e a prescindere dalla durata del contratto (e diverrà insensibile alle cause di risoluzione del rapporto restando comunque acquisito all'agente).

Né sembri strano, o argomento contrario a quanto si sostiene, che anche la indennità per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato prevista dagli artt. 8-11 a.e.c. 1938 sia ugualmente commisurata; infatti l'a.e.c. 1938 segna una fase embrionale della normativa previdenziale dell'agente nella quale, pur essendosi già avvertite le varie necessità ed elaborati gli istituti relativi, questi non hanno ancora acquisito completa caratterizzazione.

Così l'istituto suddetto, sorto con l'a.e.c. 1935) *a*) come risarcimento del danno subito dall'agente per il recesso unilaterale del proponente (danno che non veniva preso in considerazione, se l'attività aveva reso all'agente oltre le 40.000 lire di media annua), *b*) ed anche come premio di anzianità (prevedendosi una maggiorazione del 30 % a favore di chi vantava venti anni di collaborazione ininterrotta con la ditta), *c*) ma già con carattere previdenziale (poiché, a condizione che non fosse superato il limite delle 40.000, viene maturandosi in previsione di un danno futuro ed eventuale, derivante dalla denuncia unilaterale del contratto da parte del proponente, e al fine di sopprimere alle immediate necessità dell'agente), si differenzia con l'a.e.c. 1938, in due istituti che assolvono separatamente alle funzioni sub *a*) e *b*) l'uno, e sub *c*) l'altro, senza un maggior onere per il proponente ⁽²⁷⁾.

⁽²⁷⁾ Di contrario avviso il FORMIGGINI, in *Il contratto di agenzia*, cit., qui pag. 160, dove sostiene che, ex a.e.c. 1938, l'agente ha diritto sia alla inden-

In seguito l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato andrà perdendo sempre più la natura di corrispettivo del recesso unilaterale del proponente ad opera prima del disposto dell'art. 1751 cod. civ. che ha aumentato il numero dei casi in cui l'indennità è dovuta, e cioè, non più soltanto per il recesso unilaterale della ditta, ma ogni qual volta lo scioglimento non è avvenuto per fatto imputabile all'agente, poi dei successivi accordi che hanno abolito ogni limite massimale, acquistando via via la natura già ravvisata di premio di produzione e penale del contratto.

Cosicché sarebbe ben strano, se, ripetiamo, volessimo accogliere la tesi della Corte Suprema, secondo la quale l'art. 1751 cod. civ. avrebbe esclusiva funzione previdenziale, che il Legislatore non avesse previsto anche per il contratto di agenzia una norma quale l'art. 2097, 1° e 2° comma, cod. civ. (specifica del lavoro nell'impresa, e non altrove applicabile), che sancisse la inefficacia del termine « se l'apposizione è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato ». E se d'altra parte questa fosse stata sola una dimenticanza legislativa da superare attraverso l'estensione analogica, diverse sarebbero state le decisioni della giurisprudenza, in relazione alla identificazione da parte della Suprema Corte dei due istituti ex artt. 1751 cod. civ. e 12 a.e.c. 1938, cosicché appare poco logica, in relazione alla tesi affermata, sebbene giuridicamente esatta, la decisione della Corte di Appello di Trento, 21 settembre 1955 ⁽²⁸⁾ secondo cui « Non ricorrono nel contratto di agenzia quelle ragioni di ordine sociale che hanno indotto il legislatore a comprimere, nel rapporto di lavoro subordinato, l'autonomia della volontà delle parti e non sono applicabili analogicamente, trattandosi di disposizioni eccezionali, le norme di cui ai commi

nità che alla liquidazione del conto previdenziale se abbia raggiunto il 65° anno di età e il rapporto sia durato da oltre 25 anni ininterrottamente.

⁽²⁸⁾ In *Giust. Civ. Mass.*, 1955, pag. 49.

1° e 2° dell'art. 2097 cod. civ. », ribadita dal Tribunale di Firenze con decisione 8 luglio 1965 ⁽²⁹⁾, che riassumendo una giurisprudenza pressoché consolidata ha ritenuto che « Nel caso di contratto di agenzia a termine rinnovato non esiste equiparazione legislativa con il contratto di lavoro subordinato, competendo la indennità di scioglimento del contratto soltanto ex art. 3 a.e.c. 20 giugno 1956, e non ai sensi dell'art. 2097 cod. civ. » e convalidata dalla Suprema Corte in data 25 giugno 1966, n. 1629 ⁽³⁰⁾ che ha negato la estensibilità ai rapporti di lavoro autonomo degli istituti propri del lavoro subordinato.

Infine la Corte nell'identificare i due istituti sembra aver dimenticato che mentre l'accordo 1938 non si estende agli agenti che (salvo patto contrario) esercitano il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti e a quelli che hanno incarico di vendere merce esclusivamente a privati consumatori, l'art. 1751 cod. civ. si applica indipendentemente a tutti coloro che l'art. 1742 cod. civ. definisce come agenti. Il mancato riscontro della « identificazione » degli istituti previsti dai rispettivi articoli trova però giustificazione nel senso che mentre l'indennità ex art. 1751 cod. civ. è parte integrante e caratteristica del contratto di agenzia, in cui trova la sua « ratio » (infatti essendo un premio che l'agente può perdere provocando per sua colpa la risoluzione del contratto, rappresenta sia una remora a interrompere la collaborazione senza giusta causa, con grave danno alla organizzazione distributiva della ditta mandante, sia un fondo a garanzia di quest'ultima per danni da inadempimento), il trattamento previdenziale, previsto dall'a.e.c. 1938, è stato escluso per coloro che le associazioni stipulanti non ritenevano facenti parte della categoria: cioè mentre l'istituto giuridico di cui all'art. 1751 cod. civ. è tipico del contratto di agenzia, il trattamento previdenziale di natura ed origine privatistica non meraviglia

⁽²⁹⁾ In *Orient. Giur. Lav.*, 1966, pag. 279.

⁽³⁰⁾ In *Orient. Giur. Lav.*, 1967, I, pag. 124.

che escluda qualcuno (come ad esempio le società di capitali l'a.e.c. 1956, e tutte le società l'a.e.c. 1958) ⁽³¹⁾.

Per concludere e riassumere dopo l'entrata in vigore del Codice Civile è prevalsa in giurisprudenza, contro la maggior dottrina, la tesi della non cumulabilità degli istituti previsti dall'art. 1751 cod. civ. e dall'art. 12 a.e.c. 1938; ma tale tesi non è convincente per le ragioni suesposte che trovano conferma nei successivi accordi (di aggiornamento, 1956, 1958 e seguenti) in cui le associazioni stipulanti si sono intese soddisfatte dei versamenti eseguiti nella misura prevista da quelli invece che dal dettato legislativo secondo l'interpretazione della Corte Suprema, con l'effetto, particolarmente grave, data l'attualità e sviluppo della figura dell'agente, di una frattura tra il diritto e la realtà ⁽³²⁾.

⁽³¹⁾ Tanto è vero che anche successivamente gli agenti del settore industriale-cooperativo e commerciale avranno una normativa più completa e favorevole del rapporto giuridico con il proponente.

⁽³²⁾ Condividono in genere la tesi del cumulo, cioè della diversità dei due istituti: G. DE AMICIS, *Indennità per scioglimento del contratto di agenzia*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, I, pag. 1734; Id., *Rapporto di agenzia, indennità ex art. 1751 cod. civ. e questione del cumulo con la « previdenza » E.N.A.S.A.R.C.O. ex accordo economico collettivo 30 giugno 1938*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1954, II, pag. 388 e segg.; TORRENTE, *In tema di indennità per scioglimento di rapporto di agenzia*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1955, II, pag. 513; SIMI, *L'indennità per lo scioglimento del rapporto di agenzia e le pretese forme equivalenti di previdenza*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1955, II, pag. 236; SCORZA, *Sulla indennità di risoluzione del contratto di agenzia*, in *Foro It.*, 1956, I, pag. 1271 e segg.; GIORDANO, *Il contratto di agenzia*, cit., pag. XI, in nota; in particolare l'A. sostiene che « l'art. 1751 cod. civ. non può confondersi per identità con l'art. 8 a.e.c. 1938, dal momento che esso regola anche l'indennità di risoluzione disciplinato dagli a.e.c. 1938 e 1941 rispettivamente per gli Agenti di Assicurazioni e di Raccomandazione marittima, per ognuna delle quali categorie vi è separato trattamento di previdenza ed apposite Casse indipendenti dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ».

Aderiscono alla tesi della non cumulabilità della indennità con il trattamento Enasarco, cioè della identità dei due istituti sostenuta dalla S.C.: GUIDI, *L'indennità di risoluzione del contratto di agenzia e trattamento Enasarco*, in *Dir. Lav.*, 1959, II, pag. 291; SORACE, *Ancora sulla indennità di risoluzione del contratto di agenzia*, in *Tem. 1959*, pag. 422; MELZI D'ERIL, « Cumulo » dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. con gli accantonamenti previdenziali, in *Foro Pad.*, 1959, I, 1069; BARBIERI, *Appunti sulla indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia*, in *Foro It.*, 1959, I, 1288; CATTANEO, *Osservazioni in materia di contratto*

b) La corrispondenza delle due formule « fatto imputabile all'agente » di cui all'art. 1751 cod. civ. e « fatto e colpa dell'agente » di cui agli artt. 8 e 12 a.e.c. 1938, non sembra possibile.

Infatti, facendo riferimento e riassumendo quanto già detto sub a), l'indennità ex art. 7 e ss. a.e.c. 1935 era sorta come corrispettivo del recesso unilaterale della ditta proponente e tale rimase anche nell'a.e.c. 1938, dove, al posto della più dettagliata formulazione originaria, — « in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato tra ditta e agente da parte della ditta non dovuta a) a cessazione dell'azienda o del ramo d'attività, b) a giusta causa data dall'agente e, c) a fallimento della ditta non seguita da concordato » — ne assume una più concisa — « nei casi di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, o per suo fatto e colpa » —, la quale solo estendeva il diritto dell'agente all'indennità (anche ai casi su elencati sub a) e c) dall'a.e.c. 1935); pertanto poiché assolveva tale funzione non c'era ragione che l'agente venisse risarcito se il rapporto si fosse sciolto per « giusta causa » o per suo « fatto o colpa ».

Diversa invece la formula « fatto imputabile », dato il senso di colposità e antiggiuridicità insito nel termine « imputabile » ⁽³³⁾. Da ciò la conseguenza è che mentre ex a.e.c. 1935 e

di agenzia, in *Temi*, 1956, pag. 346; ANDRIOLI, *Un dibattito di attualità sui contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1954, pag. 210.

Le differenze tra il contratto di lavoro subordinato e quello di agenzia brevemente poste in luce non ci consentono di aderire alla tesi sostenuta da alcuni autori i quali, riscontrando nell'art. 1751 cod. civ. la medesima dizione dell'art. 2121 cod. civ. nonché finalità (come sembra trasparire pure dalla Relazione Ministeriale), sostengono che la percentuale destinata alla indennità di scioglimento del rapporto dovrebbe essere commisurata nell'8, 33% sulla totalità delle provvigioni.

Cfr. G. DE AMICIS, *Indennità... cit.*; F. DE AMICIS, *Indennità per scioglimento del contratto di agenzia e previdenza ex accordo economico collettivo*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1954, II, pag. 388; SCORZA, *Sulla indennità... cit.*

⁽³³⁾ Cfr. GHEZZI, *Il recesso unilaterale dal rapporto di agenzia*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1968, pag. 1349, qui pag. 1379, ed ora in *Il contratto di*

1938 l'agente dimissionario dal contratto a tempo indeterminato perdeva la prevista indennità, ex art. 1751 dovrebbe mantenerne il diritto, ed infatti l'indennità « de quo » non è più il corrispettivo del recesso unilaterale previsto per la sola ditta proponente, ma assume carattere di corrispettivo per l'avviamento che egli avrà acquisito all'azienda.

Tale interpretazione, a cui è favorevole parte della dottrina ⁽³⁴⁾, trova peraltro contraria la giurisprudenza la quale ha più volte riaffermato il principio che « Il recesso volontario costituisce fatto imputabile all'agente ed esclude di per se stesso che l'agente possa conseguire la speciale indennità di liquidazione prevista dalla norma contenuta nell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 » ⁽³⁵⁾.

Ma tali decisioni le quali senza alcun dubbio bene interpretano la volontà degli accordi collettivi i quali espressamente hanno escluso il diritto all'indennità per l'agente dimissionario ⁽³⁶⁾ sembrano considerare niente affatto diverse le espressioni dell'a.e.c. 1938 e del Codice Civile, assumendo ormai per scontato a tutti gli effetti che l'art. 12 di quello è la trasformazione in forma e funzione previdenziale dell'art. 1751 di questo, e quindi negano l'indennità all'agente dimissionario anche ex art. 1751 cod. civ. mentre questa è esclusa sicuramente solo dall'accordo 1938.

agenzia, in *Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca*, pag. 185 e segg., qui pag. 209.

⁽³⁴⁾ Cfr. GHEZZI, *Il contratto di agenzia*, cit.; G. DE AMICIS, *Indennità del contratto di agenzia*, cit.

⁽³⁵⁾ Cass. 18 settembre 1961, n. 2196, in *Mas. Giur. It.*, 1961, pag. 668; App. Firenze 3 giugno 1958, in *Giust. Civ. Mass.*, App. Firenze 113; e Cass. 4 marzo 1968 n. 878, in *Dir. Lav.*, 1969, II, pag. 98; conf. in dottrina, FORMIGINI, cit., qui pag. 155; TABELLINI, *I diritti dell'agente di commercio dimissionario per giusta causa, indennità ex art. 1751 Cod. Civ. e trattamento previdenziale Enasarco*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1957, II, pag. 63 e segg., qui pag. 65.

⁽³⁶⁾ La preoccupazione in tal senso è tanto più viva una volta che tale indennità è stata chiaramente distinta dal trattamento previdenziale, insensibile questo al modo in cui il contratto si risolve; v. ad esempio art. 9, 4° comma, a.e.c. 1956; art. 10, 5° comma, a.e.c. 1957; premessa all'accordo 1958.

Unico rimedio è sembrato invece quello di sollevare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1751 cod. civ. in relazione agli artt. 3-4-36 Costit. aspettandosi che si ripetesse anche per l'attività di agenzia quanto deciso recentemente dalla Corte in data 27 giugno 1968, n. 75 ⁽³⁷⁾ in merito alla illegittimità della prima parte dell'art. 2120 cod. civ., e ciò in contrasto con il principio più volte affermato dalla stessa Suprema Corte che non si estendono al lavoro autonomo gli istituti propri del lavoro subordinato ⁽³⁸⁾.

Tale aspettativa è andata però recentemente delusa dalla decisione della Corte Costituzionale 25 maggio 1970, n. 75 ⁽³⁹⁾ che ha dichiarato tale questione infondata poiché contrariamente all'indennità di anzianità spettante al lavoratore subordinato, non si tratta di una retribuzione ritardata: « Essa è piuttosto il corrispettivo, a fine rapporto, dell'utilità che l'agente ha apportato all'azienda del preponente e che non può dirsi compensata dalle provvigioni; di una utilità consistente soprattutto nel procacciamento e nella conservazione della clientela, e destinata a durare nel tempo.

Ma lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato causato dal fatto imputabile all'agente è suscettibile di procurare al preponente un danno sia per sé che rispetto alla clientela. Di modo che non può dirsi irragionevole la norma secondo cui, operandosi una compensazione tra questo danno e quell'utilità cade il presupposto per la corresponsione dell'indennità » ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁷⁾ In *Dir. Lav.*, 1968, II, pag. 302.

⁽³⁸⁾ La questione della legittimità costituzionale dell'art. 1751 è stata sollevata anche dalla stessa Corte di Cassazione con ordinanze 3 luglio 1968 e 19 novembre 1968, rispettivamente in *Gazz. Uff.* n. 248 del 28 settembre 1968 e n. 78 del 26 marzo 1969.

⁽³⁹⁾ In *Foro It.*, 1970, I, pag. 1533.

⁽⁴⁰⁾ Dalla interpretazione della indennità *ex art.* 1751 Cod. Civ. data dalla Corte Costituzionale deriva che il diritto è soggetto a prescrizione decennale (ma sul punto era già intervenuta la decisione pure della Corte Costituzionale 10 giugno 1966, n. 63, in *Foro It.*, 1966, I, pag. 985 e segg.), che la prescrizione correrà in pendenza del rapporto e che non troverà applicazione l'art. 2113 cod. civ., in

Unica indecisione della giurisprudenza a favore della nostra tesi ci sembra ravvisare nella sentenza della Cassazione 5 luglio 1954 n. 2341 ⁽⁴²⁾ dove pur essendo affermato che « La rescissione determinata dalle dimissioni dell'agente non confortata da giusta causa di recesso concreta la ipotesi dello scioglimento del contratto per *fatto imputabile* (in corsivo nel testo) all'agente stesso secondo le espressioni dell'art. 1750 cod. civ. e per *fatto e colpa* dell'agente medesimo, secondo la prescrizione dell'art. 12, 5° comma dell'accordo economico collettivo », seguita « È bensì vero che il recesso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato costituisce esercizio di un diritto come tale non riconducibile sotto il concetto del fatto imputabile, ma è altrettanto vero che non si resta più nell'ambito della legittima recidibilità del rapporto, allorché... nessun preavviso l'agente abbia dato, al proponente a norma dell'art. 1750 cod. civ. »: da cui sembra che, il fatto a cui imputare l'esclusione dell'indennità fosse la mancanza del preavviso invece che le dimissioni.

Il problema ha però avuto soluzione positiva in sede legislativa; infatti con L. 15 ottobre 1971, n. 911 ^(42 bis), l'art. 1751 cod. civ. è stato così modificato: « All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

tema di rinunce e transazioni, né l'art. 429 cod. proc. civ. (v. a proposito Cass. 11 luglio 1971, n. 2551 riportata in nota 86). MELCHIONNA, *Contratto di agenzia e contratto di lavoro subordinato*, in *Dir. Lav.*, 1970, II, pag. 231 e segg.

⁽⁴¹⁾ È stata invece dichiarata manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità dell'art. 8 a.e.c. 1938, nella parte in cui dispone che l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia non è dovuta se determinata da fatto imputabile all'agente, perché sollevata a proposito di una norma facente parte di un atto che non ha forza di legge. Corte Cost. 22 marzo 1971, n. 58, in *Mass. Giur. Lav.*, 1971, pag. 353.

⁽⁴²⁾ In *Giur. It.*, I, 1, pag. 897.

^(42 bis) In *Gazz. Uff.* 16 novembre 1971, n. 288.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi » ⁽⁴³⁾.

c) Il problema si pone a proposito dei successivi accordi di aggiornamento 14 gennaio 1953, per il settore industriale cooperativo, 29 ottobre 1947 e 15 maggio 1951 per quello commerciale — dei massimali previsti nell'accordo 1938 che modificando « in peius » il trattamento previsto dall'art. 1751 cod.

⁽⁴³⁾ La formulazione della norma, nonostante che la lettera del terzo comma possa far sorgere alcuni dubbi, è tale da ricomprendere ogni caso di scioglimento del rapporto anche se per colpa dell'agente. Sul problema oltre gli autori citati v. MARTINELLI, *Sul diritto all'indennità di fine rapporto dell'agente dimissionario*, in *Dir. Lav.*, 1969, II, pag. 100.

Sul problema inerente la relazione tra « fatto imputabile all'agente » e « giusta causa » di risoluzione del contratto, la Cassazione, con decisione 19 maggio 1958 n. 1640 (in *Orient. Giur. Lav.*, 1959, pag. 24), ha sostenuto la necessità di « ricondurre la valutazione della giusta causa ai principi stabiliti in materia di risoluzione per inadempimento ».

La tesi della non applicabilità al contratto di agenzia degli istituti propri del lavoro subordinato è condivisa e ribadita a questo proposito dal GIORDANO, in *Il contratto di agenzia*, Bari 1959, pag. 257 e segg., in cui nega la possibilità del ricorso all'analogia sia perchè non consentita dalla lettera della legge sia perchè in antitesi con la funzione teleologica del contratto stesso. Del medesimo avviso l'App. di Catania 27 agosto 1964, in *Orient. Giur. Lav.*, 1965, pag. 388, e Cass. 5 gennaio 1965, n. 25, in *Mass. Giur. Lav.*, 1967, pag. 319, dove si precisa che dato il carattere essenzialmente fiduciario del contratto di agenzia, non è richiesta la sussistenza di un fatto di eccezionale e straordinaria gravità, ma solo di importanza sufficiente a far venir meno la fiducia circa l'ulteriore adempimento dei doveri contrattuali.

Di contrario avviso, cioè nel senso di ritenere estensibili anche al lavoro autonomo il recesso ex art. 2119 cod. civ.: FORMIGGINI, *Il contratto di agenzia*, cit., pag. 156; App. Napoli 27 marzo 1958 e Cass. 16 novembre 1960, n. 3075, in *Orient. Giur. Lav.*, 1961, pagg. 524 e 371; App. Trieste 30 aprile 1960, in *Riv. Dir. Lav.*, 1961, II, pag. 324; Trib. Roma 30 gennaio 1961, in *Mass. Giur. Lav.*, 1961, pag. 281 con nota e richiami di MELCHIONNA e recentemente Cass. 8 luglio 1971, n. 2176, in *Giust. Civ.*, 1971, pag. 1184.

Per una elencazione di fatti colposi che comportano la risoluzione in tronco del contratto, v. FORMIGGINI, *op. cit.*, pag. 150 e GHEZZI, *op. cit.*

civ., « proporzionale alla retribuzione » (cioè senza limiti massimali sulle provvigioni liquidate), sono in contrasto con il principio della « inderogabilità » previsto dagli artt. 1339 e 2066 cod. civ. ⁽⁴⁴⁾.

Vigente l'ordinamento cooperativo il principio dell'inderogabilità degli accordi economici collettivi (e della loro equiparazione, come efficacia normativa ai contratti collettivi) su cui era pressoché concorde tutta la dottrina, dopo alcune decisioni contrastanti, sembrava divenuto pacifico anche in giurisprudenza ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁴⁾ *Contra* Trib. Torino 1° marzo 1957, in *Orient. Giur. Lav.*, 1957, pag. 506 e in dottrina, PROSPERETTI, *Legge e regolamento collettivo*, cit., qui pag. 529, pur avvertendo il contrasto di quanto sostiene con la « proporzionalità » di cui all'art. 1751 cod. civ.: nello stesso senso FORMIGGINI, *Il contratto di agenzia*, cit., pag. 158, il quale ritiene di non doversi applicare i massimali previsti dall'a.e.c. 1938, solo per i casi in cui quello non trova applicazione e non ci siano patti derogativi (che ritiene validi in quanto ammessi dallo stesso accordo collettivo). Quindi per tali autori gli iscritti alle associazioni stipulanti gli accordi successivi al 1938 avrebbero una indennità minore degli altri agenti.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. CHIARELLI, *L'efficacia obbligatoria degli accordi economici*, in *Dir. Lav.*, 1939, II, pag. 8 e segg.; COLITTO, *Ancora della natura giuridica degli accordi collettivi ed economici, e della loro inderogabilità*, in *La Magistr. del lavoro*, 1941, pag. 626 (r. in *Dir. Lav.*, 1941, I, pag. 401); COLUCCI, *Il principio della sostituzione automatica degli accordi economici*, in *Dir. Lav.*, 1939, I, pag. 42; DI MARCANTONIO, *Accordi economici collettivi - natura giuridica - ricorribilità in Cassazione*, in *Riv. del Lav. Comm.*, 1938, pag. 819 (r. in *Dir. Lav.*, 1939, I, pag. 450); FERRARA, *Regolamento collettivo ed individuale dei rapporti economici*, in *Giur. It.*, 1939, I, 3, pag. 161; MAZZA, *La inderogabilità degli accordi economici*, in *Riv. Imp. Priv. e Mand. Comm.*, 1939, pag. 139 (r. in *Dir. Lav.*, 1939, I, pag. 323); RICHARD, *Il problema della natura giuridica degli accordi economici in relazione a quello della natura dei contratti collettivi di lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1939, II, pag. 302; SEGA, *In tema di inderogabilità degli accordi economici*, in *Temi Emil.*, 1939, fasc. 5 (r. in *Dir. Lav.*, 1939, I, pag. 322); VENDITTI, *Gli accordi economici collettivi come fonti giuridiche commerciali*, in *Dr. Lav.*, 1939, I, pag. 281. In giurisprudenza, per tutte Cass. 23 maggio 1939, in *Giur. It.*, 1939, I, pag. 3, pag. 161 e 7 agosto 1941, in *Giur. It.*, 1942, I, pag. 3; *Contra*: ASQUINI, *Il rapporto di agenzia commerciale nell'accordo economico collettivo 12 luglio 1935*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, I, pag. 505; in giurisprudenza, per tutti v. Cass. 20 gennaio 1939, n. 220, in *Dir. Lav.*, 1939, II, pag. I; Cass. 28 giugno 1938, n. 2177, in *Mass. Giur. Lav.*, 1938, pag. 617; Cass. 17 maggio 1938, n. 1692, *id.*, 1938, pag. 276.

Dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, per il disposto dell'art. 43 d.l. lgt. n. 369/1944, che ha conservato in vigore gli accordi corporativi con i principi a questi inerenti (tra cui l'inderogabilità), le convenzioni ad essi successive non aventi identico valore normativo difettano di capacità derogatoria nei loro confronti e soltanto possono valere, limitamente agli scritti alle associazioni stipulanti e a chi ha ad esse aderito, quali « patuizioni individuali più favorevoli » ⁽⁴⁶⁾.

D'altra parte anche a voler riconoscere agli attuali accordi efficacia normativa, come pure si sostiene ⁽⁴⁷⁾ interpretando l'art. 2066 cod. civ. in rapporto al nuovo ordinamento giuridico, è certo che, a meno di non modificare la gradualità delle fonti di legge (di cui all'art. 1 delle disposizioni sulle leggi in generale), essendo rimasto in vigore nell'attuale ordinamento l'accordo economico 1938 non potrebbe essere modificato se non con una norma di pari grado ⁽⁴⁸⁾.

Infatti pur avvertendosi unanimemente l'esigenza pratica della regolamentazione collettiva nel senso della sua inderogabilità da parte di quella individuale, col venire meno dell'ordinamento corporativo e quindi delle norme (artt. 2063-2066 cod. civ.) che agli accordi con quelle caratteristiche si riferivano, non sembrano trovarsi nel nostro ordinamento dei principi in base ai

(46) A meno di considerare le clausole relative come rinuncia e transazione, ma in tal caso varrebbero solo per le prestazioni maturate.

(47) V. ANCELELLI, *Legittimità costituzionale degli accordi economici corporativi e loro inderogabilità*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1957, pag. 121 e segg., qui pag. 130.

(48) Cfr. MASSART, *Inderogabilità in peius degli attuali accordi sindacali ai contratti corporativi*, in *Dir. Lav.*, 1960, II, pag. 82; SERMONTI, *Efficacia e inderogabilità delle norme corporative economiche secondo il nuovo codice civile*, in *Mass. Giur. Corp.*, 1942, pag. 41 (r. in *Dir. Lav.*, 1942, I, pag. 242); RICHARD, *Accordi economici di diritto corporativo e ordinamento attuale*, in *Dir. Lav.*, 1962, II, pag. 369; CESSARI, in *Tema di accordi economici collettivi*, in *Temi*, 1952, pag. 228 e segg.; PROSPERETTI, *Leggi e regolamento collettivo nella disciplina del contratto di agenzia*, in *Studi DE FRANCESCO*, Milano 1957, I, pag. 505; STENDARDI, *Validità attuale degli accordi economici collettivi*, in *Foro Pad.*, 1958, III, pag. 21. *Contra* Cass. 18 luglio 1963, n. 1962, in *Foro It.*, 1964, I, pag. 134; Cass. 4 marzo 1970, n. 631, in *Foro It. Rep.*, 1970, v. *Lavoro (contratto)*, n. 31.

quali giustificarla, così che mentre la Suprema Corte, stimolata dalla esigenza della pratica, continua a sostenere, seppure limitatamente agli iscritti, l'inderogabilità dei contratti collettivi (principio estensibile data la correlatività delle norme — artt. 2077, 2° comma, e 2066, 2° comma, cod. civ. —, anche agli accordi economici collettivi) perché non incompatibile con la loro nuova natura privatistica, la dottrina, alla ricerca di un valido principio « de quo » sembra averne mancato la dimostrazione nonostante la profondità e quantità degli studi; le varie teorie, « mandato con rappresentanza » ⁽⁴⁹⁾, « contratto di adesione » ⁽⁵⁰⁾, « prevalenza degli interessi collettivi » ⁽⁵¹⁾, « conferimento dei poteri » ⁽⁵²⁾, non sono esenti da critiche ⁽⁵³⁾, così che senza difficoltà alcuni autori possono sostenere che della inderogabilità non esiste alcuna giustificazione giuridica nel nostro diritto positivo ⁽⁵⁴⁾.

(49) SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli 1968, pag. 36 e segg.; ID., *Norme corporative, autonomia collettiva, autonomia individuale*, in *Dir. Ec.*, 1958, pag. 1187 e segg.

(50) CATAUDELLA, *Adesione al sindacato e prevalenza del contratto collettivo sul contratto individuale di lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. Prov. Civ.*, 1966, pag. 544.

(51) TRIONI, *Osservazioni in tema di rapporti fra legge e contratto collettivo*, in *Dir. Lav.*, 1967, I, pag. 341.

(52) ZANINI, *Successione di contratti collettivi e diritto transitorio*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1967, pag. 38 e segg., qui 43.

(53) V. per tutti ACCIARINI, *Applicabilità dell'art. 2077 C.C. ai contratti collettivi di diritto comune*, in *Dir. Lav.*, 1967, II, pag. 266; PERA, *Fondamento ed efficacia del contratto collettivo di lavoro di diritto comune*, in *Studi Calamandrei*, Padova 1958, vol. V, pag. 133 e segg.

(54) V. SERMONTI, *Il contratto collettivo nella mancanza di un ordinamento sindacale di diritto*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1947, pag. 97; LAVAGNINI, *Deroga « in peius » ai contratti collettivi di lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1951, II, pag. 185.

L'esigenza della produzione automatica degli effetti del contratto collettivo in quello individuale con la conseguente nullità delle clausole difformi viene recentemente giustificata ex art. 39 Costituzione che riconoscendo l'« efficacia obbligatoria » dei contratti collettivi li considera fonti normative e quindi capaci di stabilire limiti inderogabili all'autonomia privata (sia pur circoscritti agli aderenti alle associazioni stipulanti, qualora non siano riconosciuti « erga omnes »). Cfr. CORRADO, *Trattato del diritto del lavoro*, Torino 1965, pag. 426; ACCIARINI, *op. cit.*, qui pag. 269.

Tuttavia dato il diverso rilievo pubblicistico rispetto ai contratti collettivi previsti dall'art. 39 Costituzione difficilmente la teoria esposta potrà analogicamente applicarsi in tema di accordi economici. V. MAZZONI, *Notazioni su « rapporti col-*

d) L'espressione « privati consumatori » è stata oggetto di approfondita analisi in quanto sono esclusi dall'accordo 1938 (ed anche dai successivi) gli agenti che avessero incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.

A tal riguardo la Corte di Cassazione in data 17 maggio 1965, n. 451 ⁽⁵⁵⁾, ha ritenuto tali « soltanto coloro che acquistano beni ad esclusivo vantaggio personale e della propria famiglia, e non anche coloro i quali li acquistano per destinarli allo esercizio di attività industriali o commerciali, che si svolgono a contatto del pubblico o per il pubblico (nella specie si è ritenuto che il preponente fosse tenuto al versamento dei contributi assicurativi all'Enasarco sebbene gli agenti e rappresentanti fossero incaricati di vendere frigoriferi a bar, macellerie, trattorie ed enti pubblici quali caserme e ospedali).

lettivi» di lavoro, in *Scritti Giuffrè*, Milano 1967, II, pag. 526; GIUGNI, *Diritto sindacale*, Bari 1968, pag. 134. In generale sull'argomento v. PAROLI, *Invaldità di clausole di contratto collettivi contrastanti con norme collettive*, in *Dir. Lav.*, 1959, II, pag. 242; PALOMBARINI, *Contratti individuali di lavoro in contrasto con contratti collettivi di diritto comune e art. 2077 C.C.*, in *Dir. Ec.*, 1963, pag. 354.

Per la inapplicabilità dell'art. 2077 Cod. Civ. ai contratti collettivi attuali, oltre agli autori citati, v. RIVA SANSEVERINO, *Il contratto collettivo di lavoro nell'ordinamento italiano*, in *Studi Barassi*, Padova 1965, pag. 433 e segg., qui 450; in giurisprudenza: Trib. Salerno 16 febbraio 1954, in *Dir. Lav.*, 1954, II, pag. 242; Cass. 25 marzo 1959, n. 924, in *Dir. Lav.*, 1959, II, pag. 242 e segg. *Contra*, oltre agli autori citati (CARRADO e ACCIARINI): ASSANTI, *Rilevanza e tipicità del contratto collettivo nella vigente legislazione italiana*, Milano 1967; GIULIANO, *Sanzioni per inosservanza dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali non riconosciute*, in *Dir. Lav.*, 1949, I, pag. 107 e segg.; concorde la giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass. 21 febbraio 1952, n. 461, in *Dir. Lav.*, 1952, II, pag. 163; Cass. 25 febbraio 1954, n. 550, *id.*, 1954, II, pag. 241; Cass. 26 agosto 1966, n. 2274, in *Foro It. Mass.*, 1966, col. 797, e da ultimo Cass. 16 gennaio 1969, n. 79, *id.*, 1969 col. 28.

Sul significato della inderogabilità la S.C. sembra orientata nel senso che « Ai fini dell'art. 2077 nel contrasto fra la disciplina collettiva e quella risultante dal contratto individuale di lavoro, bisogna raffrontare non già le singole clausole contrapposte, ma i trattamenti complessivi desumibile dalle due discipline in contrasto in ordine al medesimo istituto, con l'applicazione integrale dell'una o dell'altra e dando prevalenza a quella che comporta il trattamento globale più efficace ». Cass. 29 luglio 1966, n. 2115, in *Mass. Giur. It.*, 1967, pag. 245.

⁽⁵⁵⁾ In *Foro It.*, 1965, I, pag. 614 (nota di BALLESTRERO).

La nozione di « privato consumatore » intesa nel senso, precisato dalla Corte, che « se la destinazione del bene ha scopi attinenti l'esercizio di attività commerciale svolto a contatto e per il pubblico, l'uso e il consumo non avviene in privato, ma diviene oggetto di scambio in senso lato, non sembra di condividere e tanto meno la conferma addotta *ex art. 5 cod. comm. 1882*.

Infatti dall'interpretazione del quale, se « non sono atti di commercio la compera di derrate o di merci per uso e consumo dell'acquirente o della sua famiglia, nè la rivendita ch'egli poi ne faccia ecc. », contrapposto all'art. 3 n. 1, secondo cui sono atti di commercio « le compre di derrate o di merci per rivenderle », sembra piuttosto farsi dipendere la definizione « di commercianti » o « privati consumatori » dell'acquisto del bene *per lo scambio* oppure *per il consumo* (familiare o aziendale che sia); quindi l'alternativa è tra commercianti e consumatori. Nè giova a questo punto lo studio del significato « lessicale filologico e corrente » dell'aggettivo « privato » inteso come non diffuso, riservato ad una ristretta cerchia di persone, per cui non sarebbe tale il consumo e l'uso di un bene destinato alla collettività anche se la messa a disposizione del pubblico sia mediata attraverso l'inserimento in una organizzazione più complessa; infatti, a parte gli inconvenienti di una tale interpretazione basata sull'uso del prodotto venduto che occorrerebbe di volta in volta accertare, è chiaro che la esclusione di cui all'art. I, 5° comma, a.e.c. 1938, perderebbe il suo valore; infatti la differenza non sta nella destinazione all'uso immediatamente privato o mediatamente commerciale, ma nella diversa attività economica e sociale di chi vende, la quale non cambia se ad acquistare un bene sia o meno un imprenditore o un ente, la cui attività è comunque per il pubblico (cioè non privata), ma per il diverso sistema di vendita e di organizzazione e competenza necessari se il prodotto è da vendere a ultimi consumatori o a chi ne fa commercio.

Tale interpretazione, già accolta dalla Corte d'Appello di Roma 7 giugno 1963 (commentata dalla decisione in esame) ⁽⁵⁶⁾, cui concorda la dottrina e che è più aderente « sia al valore della locuzione in parola sia all'intenzione degli estensori » ⁽⁵⁷⁾ è anche confermata dall'altra esplicita esclusione dell'art. I, 4° comma, a.e.c. 1938 riguardante gli agenti esercenti in proprio il commercio dello stesso genere di prodotti trattati dalla ditta mandante. Si deve pensare infatti che la normativa speciale dell'accordo sia stata prevista solo per quegli agenti i quali, per svolgere la propria attività esclusivamente e prevalentemente a contatto con altri operatori economici dello stesso prodotto, rappresentavano una categoria particolarmente qualificata di ausiliari del commercio e con caratteristiche professionali tipicamente diverse da chi svolge un'attività di commercio vendendo direttamente al pubblico (di consumatori).

Sebbene successivamente con lo svilupparsi dell'economia la categoria si è accresciuta enormemente e la esclusione in esame ha perso gran parte del suo significato ⁽⁵⁸⁾, non si può condividere l'interpretazione della Corte Suprema la quale sembra aver distorto ancora una volta la disciplina dei rapporti di agenzia prevista dalle parti stipulanti gli accordi economici relativi ⁽⁵⁹⁾.

e) L'organizzazione sindacale fascista dopo la riforma dell'agosto 1934 era costituita da nove confederazioni: degli industriali, dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori, dei lavora-

⁽⁵⁶⁾ In *Mass. Giur. Lav.*, 1964, pag. 168.

⁽⁵⁷⁾ Così RAGUSA MAGGIORE, *Trattato previdenziale, agenti e rappresentanti incaricati di vendere a privati consumatori*, in *Giur. Agraria*, 1965, pag. 413.

⁽⁵⁸⁾ Si pensi a tutti quei prodotti i quali di solito per il loro elevato costo o complessità di funzionamento sono venduti direttamente a chi ne fa uso dalla casa produttrice o distributrice, mediante ausiliari.

⁽⁵⁹⁾ Conformi all'interpretazione della S.C.: App. Torino 7 maggio 1958, in *Giur. It.*, 1959, I, 2, pag. 910; App. Torino 14 luglio 1943, in *Foro It.*, Rep. 1943-45, pag. 849; *Contra*: oltre all'App. di Roma, *cit.*, Trib. Piacenza 31 marzo 1942, in *Riv. Impr. Priv.*, 1942, pag. 88, con nota adesiva di MONTEL. In dottrina oltre agli autori citati: MELCHIONNA, *Il valore della locuzione « privati consumatori » ex art. 1, ultimo co. Acc. Ec. Coll. 30 giugno 1938*, in *Mass. Giur. It.*, 1963, pag. 168.

tori dell'agricoltura, dei commercianti, dei lavoratori del commercio, delle aziende di credito e dell'assicurazione, dei lavoratori delle aziende di credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti, oltre alle federazioni nazionali di imprese cooperative che ex art. 8 R.D. 1° luglio 1926, n. 1130 « debbono agli effetti sindacali, costituirsi in speciali associazioni, distinte così dalle associazioni delle imprese similari capitalistiche, come dalle associazioni di lavoratori delle imprese similari » e che ex art. 34 del medesimo decreto, ai fini dell'inquadramento, dovevano « aderire alle associazioni sindacali di grado superiore, sia di datori di lavoro, sia di lavoratori, secondo la loro natura e il modo del loro funzionamento » oltre che, facoltativamente, ad un ufficio centrale o istituto riconosciuto (Ente Naz. Fasc. della Cooperazione).

Poiché firmatarie dell'accordo 1938 furono soltanto la Confederazione degli industriali, dei commercianti, e la federazione delle cooperative interessate sono escluse dalla applicazione dello stesso le altre tre categorie (ad es. degli agricoltori) ⁽⁶⁰⁾.

Mentre è pacifico in dottrina, dopo il R.D. 16 dicembre 1934, n. 1912, l'applicabilità dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle federazioni di imprese capitalistiche similari, alle società cooperative ⁽⁶¹⁾, non ugualmente l'applicabilità agli artigiani della normativa prevista per gli industriali, alla cui confederazione quelli aderivano; anzi pressoché « in toto », dato il solco profondo che divide tali operatori (tanto che è sembrato logico inquadrarli in federazioni autonome, ex art. 5 R.D. n. 1130/1926), si è negata la estensibilità all'artigianato dei con-

⁽⁶⁰⁾ *Contra*: FORMIGGINI, *op. cit.*, pag. 8; SAMBO, *Gli agenti autonomi di commercio nella contrattazione collettiva in Italia*, in *Riv. Dir. Intern. Conf. Lav.*, 1967, pag. 69, qui pag. 100.

In generale sull'ordinamento corporativo v. PIERRO, *Principi di diritto corporativo*, Bologna 1938, pag. 283 e segg.; GASPARRI, *Le associazioni sindacali riconosciute*, Padova 1939, pag. 159.

⁽⁶¹⁾ Pertanto anche per tale categoria varrà l'accordo 1935 sebbene non sia stato espressamente sottoscritto da una sua rappresentanza.

tratti collettivi che riguardano le imprese industriali e quindi analogicamente anche della disciplina per queste prevista dagli accordi economici ⁽⁶²⁾.

Maggiormente il principio deve ritenersi valido dopo l'abrogazione dell'ordinamento sindacale corporativo per la natura di associazioni di fatto delle nuove organizzazioni sindacali e la natura privatistica degli accordi collettivi non estensibili ai non iscritti ⁽⁶³⁾.

f) Una volta riassunto il problema della coordinazione dell'a.e.c. 1938 e dell'art. 1751 cod. civ., possiamo esporre le caratteristiche della disciplina che, sia pure con tutte le riserve riferite, risulta in questo primo periodo ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶²⁾ V. per tutti BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo*, Milano 1934, pag. 206; GIUSTIGNANI, *Gli artigiani e i contratti collettivi per l'industria*, in *Dir. Lav.*, 1933, I, pag. 57; DE LITALA, *Lavoro artigiano e lavoro industriale. In particolare se i contratti collettivi per gli addetti all'industria siano applicabili ai lavoratori delle botteghe artigiane*, in *Foro It.*, 1935, pag. 57; FONTANA, *Sfera di applicazione dei contratti collettivi*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1937, pag. 598.

Anche in giurisprudenza l'inapplicabilità gli artigiani dei contratti collettivi previsti per l'industria è principio costantemente affermato dalla S.C.: v. Cass. 15 gennaio 1936, n. 131, in *Dir. Lav.*, 1936, II, pag. 74; Cass. 11 maggio 1938, n. 1605, *id.*, 1938, II, pag. 468; qualche incertezza si manifesta invece nella magistratura di merito vedi ad esempio App. Napoli Mag. Lav. 8 giugno 1935, in *Giur. It. Rep.*, 1936, v. *Lavoro*, n. 141.

⁽⁶³⁾ Il principio è seguito dalla quasi totalità della dottrina; in giurisprudenza v. per tutte: Cass. 16 maggio 1949, n. 1213, in *Foro It.*, 1949, I, pag. 1069 e Cass. 6 agosto 1948, n. 1404, in *Dir. Lav.*, 1948, II, pag. 353, con nota redazionale e ampia bibliografia.

⁽⁶⁴⁾ Questo periodo termina il 1° luglio 1956 e il 1° gennaio 1959 date in cui vanno in vigore rispettivamente per gli agenti del settore industriale-cooperativo e commerciale, iscritti alle associazioni stipulanti, gli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958; per gli altri agenti dei settori summenzionati al 9 aprile 1961 e 14 marzo 1961 date in cui sono entrati in vigore i decreti presidenziali 16 gennaio 1961, n. 145 (in *Suppl. Ord. alla Gazz. Uff.* n. 76 del 25 marzo 1961) e 26 dicembre 1960 n. 1842 (in *Suppl. Ord.* n. 1 alla *Gazz. Uff.* n. 51 del 27 febbraio 1951) che, ex legge n. 741/1959, li hanno estesi « erga omnes ». Riguardo all'inizio di tale periodo la disposizione transitoria art. 15 a.e.c. 1938 non tiene conto per i rapporti in vita alla entrata in vigore del medesimo delle provvigioni liquidate fino al 31 dicembre 1933; per il periodo successivo (1° gennaio 1934-30 novembre 1938) vedi nota n. 17.

È istituita ex art. 1751 cod. civ. una *indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia* a tempo indeterminato ⁽⁶⁵⁾ per fatto non imputabile all'agente (v. *sub b*) a carico della ditta proponente e nella misura del 3 % su tutte le provvigioni liquidate nel corso del contratto ⁽⁶⁶⁾ e detratte eventuali provvidenze compiute volontariamente dal proponente, senza limiti massimali dall'entrata in vigore del nuovo codice (v. *sub c*); tale indennità dovrà essere corrisposta:

1) mediante versamento all'Enasarco secondo le modalità previste dall'accordo 1938 (v. nota 18) per gli agenti del settore industriale-cooperativo e commerciale ai quali quello si applica ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾;

⁽⁶⁵⁾ In proposito la Suprema Corte ha ribadito il principio che la clausola di tacito rinnovo, apposta al contratto di agenzia non disdettato in certo termine non può trasformare il contratto a tempo indeterminato.

L'indennità prevista dall'art. 1751 Cod. Civ. per il caso di risoluzione del contratto di agenzia a tempo indeterminato non può essere estesa analogicamente perchè ciò contrasterebbe con la precisa volontà del legislatore, al caso di risoluzione del contratto a tempo determinato » (v. Cass. 24 ottobre 1967 n. 2632, in *Mass. Giur. Lav.*, 1968, pag. 344), sia che « Non è applicabile al rapporto di agenzia nè la norma del primo comma dell'art. 2097 Cod. Civ., secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto, nè la norma del secondo comma che considera priva di effetto l'apposizione del termine fatto per eludere le disposizioni relative al contratto a tempo indeterminato ». Cass. 26 maggio 1964 n. 1287, in *Mass. Giur. Lav.*, 1964, pag. 179, n. 96; conf. Cass. 26 giugno 1963, n. 1731, *id.*, 1963, pag. 351, n. 303. V. anche *sub a*), pag. 19.

⁽⁶⁶⁾ Sono espressamente escluse dal computo delle provvigioni (ex art. 9, 2° comma a.e.c. 1938) le somme specificamente corrisposte a titolo di rimborso spese. Conf. Cass. (s.u.) 13 giugno 1961, n. 1378, *cit.*

⁽⁶⁷⁾ Versamento da rimborsare alle ditte, per la parte da queste versate, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o per suo fatto o colpa.

⁽⁶⁸⁾ In base al Regolamento Enasarco 1953, sostitutivo di quello concordato il 5 gennaio 1939, l'agente poteva chiedere la liquidazione del suo conto individuale oppure l'accantonamento dello stesso fino al compimento del 65° anno di età; il diritto decadeva dopo due anni dalla cessazione del rapporto, nel primo caso, e dal compimento dell'età relativa, nel secondo.

Ugualmente in due anni si prescriveva il diritto della ditta al rimborso dei propri contributi.

L'agente poteva chiedere la liquidazione delle somme maturate anche in pendenza del rapporto purchè questo durasse da 25 anni; in tal caso l'Ente, oltre

2) mediante versamento diretto alla cessazione del rapporto:

a) agli agenti che esercitano anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti delle ditte mandanti⁽⁶⁹⁾ o che hanno l'incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori (v. *sub d*), i quali sono espressamente esclusi dall'art. 1, comma 4° e 5°, dell'accordo economico collettivo 1938 (salvo « patto scritto contrario » nel primo caso, ed « eventuali diversi accordi », nel secondo);

b) agli agenti, che operando in settori diversi da quelli rappresentanti dalle confederazioni stipulanti l'accordo 1938 (artigianato, agricoltura), sono, dalla sua applicazione, implicitamente esclusi (v. *sub e*).

agli accreditamenti relativi ai contributi a carico dell'interessato, poteva liquidare l'intero conto, assumendosi, con riserva di rivalsa, l'obbligo di reintegrare eventualmente le ditte di quanto avessero avuto diritto di ripetere dall'agente.

In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, le ditte erano tenute a versare spese e interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.

Il versamento dell'indennità attraverso l'Enasarco comporta all'agente il duplice vantaggio di lucrare gli interessi sulle somme versate, ed anzi gli utili della gestione affidata ad un pubblico ente, e di non correre il rischio di perdere l'indennità stessa per sopravvenute crisi economiche del proponente. Così Trib. Pisa 30 dicembre 1966, in *Orient. Giur. Lav.*, 1967, pag. 508.

(⁶⁹) Unico riferimento giurisprudenziale in proposito sembra essere quello del Trib. Genova 15 luglio 1963, in *Orient. Giur. Lav.*, 1964, pag. 83; nella fattispecie esaminata, all'agente esercente il commercio in proprio dello stesso genere di prodotti trattati dalla ditta proponente, non si è applicato l'istituto previdenziale Enasarco, ma solo la disciplina unitaria dell'art. 9 a.e.c. 1938 recepita dall'art. 1751 Cod. Civ.

In una nota esplicativa diramata dalla Confindustria (in *Notiziario del lavoro*, 30 giugno 1939) si chiarisce che per l'esclusione è necessario che dal commercio dello stesso genere di prodotti derivi una diretta concorrenza con i prodotti venduti dall'agente per conto della ditta mandante, il che è escluso sia quando i prodotti sono diversi ed infungibili, sia quando l'agente, esercitando il commercio in proprio con oggetti direttamente dalla mandante, sia al tempo stesso cliente della ditta rappresentata, non essendoci negli accordi collettivi alcuna clausola, che vieti agli agenti di acquistare prodotti per il commercio in proprio dalle ditte rappresentate.

Concludendo, in questo primo periodo si imposta la distinzione a seconda che i rapporti previdenziali siano regolati dagli accordi economici collettivi oppure dalla legge.

Solo nel primo caso si può parlare di trattamento previdenziale, non invece nel secondo poiché, nonostante il diverso avviso costantemente affermato dalla giurisprudenza, non si possono, per le considerazioni esposte, ravvisarne i caratteri.

B) La disciplina del primo periodo identica per tutti gli agenti che avessero operato nei settori rappresentati dalle confederazioni stipulanti l'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, che ha conservato la propria efficacia vincolante « erga omnes » (gli appartenenti a quei settori rappresentati) ex d.l. lgt. n. 369/1944, si frantumerà ora in più parti, dato il ristretto ambito di applicazione degli accordi economici post-corporativi, generando il particolarismo giuridico che vedremo ed al quale la estensione della loro efficacia « erga omnes » ex l. 741/59 ha posto rimedio solo in parte.

È anzi opportuno esaminare, preliminarmente, per le conseguenze che ne derivano alla disciplina di questo periodo, i problemi di applicazione creati da tale norma.

g) I limiti soggettivi di efficacia della legge 14 luglio 1959, n. 741 ⁽⁷⁰⁾ che ha delegato il Governo ad estendere « erga omnes » gli accordi economici e contratti collettivi stipulati in

(70) Modificata con L. 1° ottobre 1960 n. 1027: sui confronti di tali norme sono state subito sollevate questioni di incostituzionalità, in relazione agli artt. 39 e 76 Costituz., che sono state oggetto delle decisioni n. 106 e 107 del 29 dicembre 1962 (in *Mass. Giur. Lav.*, 1962, pag. 405 e segg.) che hanno rispettivamente dichiarato la legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, l. 741/1959 e illegittimità dell'art. 1, l. 1027/1960 perchè estendendo il campo di applicazione della deroga ad un periodo successivo alla sua entrata in vigore, toglieva alla l. 741/1959, il carattere di transitorietà ed eccezionalità che ne giustificavano la legittimità.

Sull'argomento per tutti v. PIERI, *I problemi fondamentali della l. 741 del 1959 sul pensiero della dottrina*, in *Dir. Ec.*, 1961, pag. 668; LAVAGNINI, *I limiti della categoria secondo la l. 14 luglio 1959 n. 741, sui minimi del trattamento del lavoratore*, in *Dir. Ec.*, 1961, pag. 943; ARDAU, *Legittimità costituzionale transitoria*, in *Dir. Ec.*, 1963, pag. 122.

sede sindacale, sono stati oggetto di approfonditi studi dottrinali dei quali è opportuno in questa sede dare un breve riassunto.

Poiché la legge parla « tout court » di « categoria » senza darne una precisa definizione, sorge immediato il problema di identificazione.

Due le tesi elaborate: categoria « merceologica » e categoria « contrattuale » (oltre quella « professionale » astrattamente predeterminata dal codice civile e ormai limitata a scarsi esempi quali i dirigenti di azienda e gradualmente trasformatasi in « merceologia ») delle quali la prima raggruppa il complesso dei lavoratori di un certo ramo merceologico indipendentemente dal lavoro praticamente svolto nell'impresa, la seconda, invece, quella determinata e delimitata dalle parti nella stipulazione del contratto e per la cui individuazione occorrerebbe accertare i dati distintivi del settore (che potrebbero anche essere estranei a caratteristiche merceologiche e riguardare, ad esempio, la natura dell'organizzazione dell'impresa).

Quest'ultima tesi, che si avvale tra l'altro del parere del C.N.E.L. n. 8 del 27 novembre 1959 (secondo il quale la legge delegata deve uniformarsi a tutte le clausole della pattuizione collettiva pur non esigendo l'emanazione di norme perfettamente identiche; cioè si tratta di ricezione integrale escluse le clausole « contra legem »), ed è condivisa dalla prevalente dottrina (Levi, Giugni, Santoro Passarelli, Ghidini, Carullo, Zangari, Vincenzi e Flammia), sembra più aderente alla « ratio » della legge delega che impone ai soggetti rimasti estranei alla pattuizione collettiva la negoziazione medesima quando, per i requisiti statutari richiesti, sarebbero stati legittimati a parteciparvi.

Né una interpretazione estensiva sarebbe giustificabile e opportuna: giustificabile, perché intendendosi « categoria » nel senso di « qualifica del lavoratore » si viene a cozzare sia con la lettera della legge che parla di accordi « anche intercategoriaли », ribadita dalla Relazione Rubinacci alla Camera dei Deputati del 13 aprile 1958 (in cui si intende per « categoria » gli appartenenti

ad un determinato settore e in ogni settore a ciascuna branca di attività economica), sia contro il principio della libertà sindacale affermato dall'art. 39 Costituzione; opportuna, perché la natura dell'organizzazione della impresa differenzia profondamente, e ad ogni effetto, i settori economici produttivi e quindi si verrebbero a creare squilibri e disparità di trattamento.

Tale tesi è stata accolta quasi uniformemente dai giudici di merito, confermata dalla Suprema Corte, e ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/1963 ⁽⁷¹⁾, nella quale si afferma che la L. 741/59 « ha inteso estendere l'efficacia delle norme delegate ad imprese appartenenti, non già ad una categoria identificabile secondo astratti concetti classificatori delle attività produttive e professionali, ma alla categoria quale risulta dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva ».

Precisando meglio la Cass. 9 agosto 1965, n. 197 ⁽⁷²⁾ ha dichiarato che « quando i contratti collettivi post-corporativi contengono una clausola con la quale vengono escluse dal trattamento diverse categorie di lavoratori, tale clausola è perfettamente valida nell'ambito della autonomia spettante alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi ». Per quanto esposto quindi deve trarsi la conclusione che il Decreto Presidenziale, delegato ex L. 741/59 ad estendere « erga omnes » l'a.e.c. 1956, non estende la sua efficacia né a coloro che l'art. 1 di detto accordo esclude dalla normativa, né a coloro che collaborano ad attività di diversa natura, quali ad esempio le imprese artigiane ed agricole (che pure concretamente si avvalgono della collaborazione di agenti di commercio) ⁽⁷³⁾.

⁽⁷¹⁾ In *Mass. Giur. Lav.*, 1963, pag. 177.

⁽⁷²⁾ In *Mass. Giur. Lav.*, 1965, pag. 301.

⁽⁷³⁾ *Contra* SAMBO, *Gli agenti autonomi...*, cit., qui pag. 100 e segg. In generale sul problema dell'ambito di applicazione delle norme delegate ex l. 741/1959, oltre agli autori citati, in giurisprudenza aderiscono alle tesi raccolte: App. Brescia 10 maggio 1965, in *Mass. Giur. Lav.*, 1966, pag. 415 (con note e ampi richiami dottrinali di POCHINI FREDIANI); App. Napoli 28 febbraio 1962, Pret.

h) Esaminato in generale l'ambito soggettivo della norma vediamo le implicazioni derivanti dalla sua applicazione all'accordo 20 giugno 1956 di cui gli artt. 9 u.c. 10 e 11 u.c. risolvono in via transitoria il problema di coordinamento normativo tra l'accordo 1938 e l'art. 1751 cod. civ. ritenendosi le parti stipulanti « integralmente soddisfatte delle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti » ⁽⁷⁴⁾.

Una volta che l'accordo è stato esteso « erga omnes » ex l. 741/1959 si pone il problema della validità di queste clausole che, stabilendo limiti massimali per la corresponsione dei contributi previdenziali ad agenti non soggetti ad alcuna normativa sindacale per il periodo precedente alla entrata in vigore dell'accordo stesso, prevedono una disciplina per quel periodo senza dubbio più sfavorevole agli stessi, appena mitigata da quanto previsto all'art. 10 (riconoscimento di una anzianità convenzionale).

Roma 16 febbraio 1962, Pret. di Vignale Monferrato (Ordin.) 31 marzo 1962, Corte Costituz. 19 dicembre 1962, nn. 106 e 107, in *Mass. Giur. Lav.*, 1962, pagg. 9-84-172-409-414.

Contra: Cass. 3^a sez. pen. 26 aprile 1965, n. 1318, in *Mass. Giur. Lav.*, 1965, pag. 220; Trib. Milano 16 aprile 1964 e 22 aprile 1963, in *Mass. Giur. Lav.*, 1964, pag. 106; Cass. 10 gennaio 1962, n. 10, in *Mass. Giur. Lav.*, 1962, pag. 12.

⁽⁷⁴⁾ Cioè: non si tiene conto del periodo precedente il 31 dicembre 1933; dal 1° gennaio 1934 al 30 novembre 1938 (purchè il rapporto fosse ancora in vigore a tale data) il versamento è del 3% di tutte le provvigioni liquidate purchè la media annuale delle stesse non superasse le 40.000 lire (il 4%, alle stesse condizioni, se il rapporto era in vigore da più di 20 anni per conto della stessa ditta); dal 1° dicembre 1938 al 30 settembre 1947 il versamento è del 3% delle provvigioni annue (+ 3% trattenuto all'agente) fino al limite di L. 50.000 (70.000 se in esclusiva) e dal 1° ottobre 1947 al 31 dicembre 1952 fino al limite di L. 2.000.000 (2.500.000 se in esclusiva).

Inoltre il caso di risoluzione da parte della ditta preponente di un rapporto ultra decennale all'entrata in vigore dell'accordo, viene riconosciuta un'anzianità convenzionale di quattro anni se entro il 30 giugno 1957, tre se entro il 30 giugno 1958, due se entro il 30 giugno 1959, uno se entro il 30 giugno 1960, prendendo a base la media delle provvigioni degli ultimi tre anni.

Anche qui il problema è di interpretazione della legge n. 741/1959 la quale sembra voler negare al Governo ogni potere di modifica degli accordi e nello stesso tempo prescrive la non recezione delle clausole contrarie a norme imperative.

A tale proposito la Corte Costituzionale 13 luglio 1963, n. 229 ⁽⁷⁵⁾, chiarisce che due sono i limiti posti al Governo nell'emanazione delle norme delegate da parte della legge n. 741/1959: uno di carattere negativo, di cui all'art. 5 e operante direttamente sui contratti collettivi, che preclude la loro assunzione nei decreti delegati, e l'altro più generale, ex art. 1 della corrispondenza delle disposizioni predette al fine specifico, voluto perseguire dalla legge stessa, di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa categoria.

Riguardo al primo, già la citata decisione della medesima Corte 10 dicembre 1962, n. 106, aveva precisato come esso è in un certo senso logicamente anteriore alla delega, cosicché se tali clausole siano ricomprese nei decreti delegati, la loro inserzione deve ritenersi inoperante e spetta al giudice ordinario accertare caso per caso il loro contrasto con le norme imperative; riguardo al secondo la Corte afferma che occorre considerare la finalità cui la recezione stessa è stata indirizzata, e il cui conseguimento rappresenta il limite.

Tale tesi sembra essere condivisa anche dalla dottrina prevalente che, cercando di individuare le clausole contrattuali cui le leggi delegate debbono uniformarsi, le distingue in *normative* e *obbligatorie*, delle quali solo le prime sono recepibili dall'ordinamento e non le seconde in cui destinatari sono solo le associazioni stipulanti; ciò perché l'espressione « trattamento minimo inderogabile » non può far riferimento ad esse, sia per la loro natura strumentale, non materiale e non suscettibile di una valutazione quantitativa di « minimo » e « massimo », sia per

(75) In *Mass. Giur. Lav.*, 1969, pag. 261.

ché destinatari non ne sono « gli appartenenti ad una medesima categoria », sia perché non dirette a regolamentare la sfera dell'autonomia sindacale.

Riguardo inoltre al problema della individuazione delle clausole contrarie a norme imperative, in particolare per le « clausole di temperamento », che sono frutto di esigenze particolari delle rispettive associazioni sindacali al fine di raggiungere un concorde consenso, in base all'art. 5 saranno escluse dalla recezione, essendo in contrasto con la volontà imperativa della legge ⁽⁷⁶⁾.

Ciò premesso ed in conclusione è certo che, estendendosi tali clausole anche ad agenti non iscritti alle associazioni stipulanti gli accordi « de quo » e che quindi naturalmente godevano della disciplina ex art. 1751 cod. civ., questi si troverebbero a perdere, proprio per il nuovo minimo di trattamento, gran parte della indennità loro spettante.

Quindi alla luce della decisione costituzionale e del pensiero della dottrina, considerato che tali clausole non rientrano nel fine specifico perseguito dalla legge ed hanno carattere strumentale e obbligatorio solo per le associazioni stipulanti, ci sembra che non debbono essere estese agli agenti che non le hanno stipulate; d'altra parte appare questo l'unico modo di far salvi sia eventuali diritti di terzi estranei all'accordo, sia la disciplina di carattere transitorio su cui agenti e preponenti in piena libertà sindacale erano convenuti transattivamente per porre fine alle incertezze della normativa precedente ⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷⁶⁾ GIUCNI, *La disciplina legislativa del trattamento minimo di categoria*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1959, pag. 863; *Id.*, *Appunti di diritto sindacale*, 1965, pag. 198 e segg.

⁽⁷⁷⁾ In proposito una recente sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 1970, n. 127, in *Riv. Dir. Lav.*, 1971, II, pag. 34, ha deciso la illegittimità del D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145, che estende « erga omnes » l'a.e.c. 20 giugno 1956, ex art. 76 Costituz. nella parte in cui estende la clausola che assume l'obbligo del tentativo di conciliazione con l'intervento delle associazioni sindacali, in quanto « dal fine proposto nella delega al Governo del potere legislativo dalla l. 14 luglio 1959, n. 741 esorbita ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposi-

La Corte Costituzionale è recentemente tornata ad esaminare la legge in esame in occasione della questione di costituzionalità del D.P.R. 11 settembre 1960 n. 1326 che estende « erga omnes » il c.c.n.l. 1° ottobre 1959 per i dipendenti delle industrie grafiche, sollevata dal Tribunale di Vigevano con ordinanza 19 giugno 1969, e della Corte di Cassazione 12 dicembre 1969, circa la possibilità da parte del giudice ordinario di adeguare nel caso in esame i minimi salariali ai sensi dell'art. 36 Cost. In proposito la Corte con decisione 28 giugno 1971 n. 156 ⁽⁷⁸⁾ ha dichiarato:

1) « La illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici di salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;

2) In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della L. 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi, resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie, conferisce al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione ».

Infatti l'art. 7 c.p.v. della l. 741/1959, stabilendo che i trattamenti economici e normativi minimi recepiti nei decreti delegati « conservano piena efficacia anche dopo la scadenza ed il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato fino a quando non intervengano successive modifiche

zione di procedimenti e modalità che rivestono carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina concernente il trattamento economico e normativo minimo per gli appartenenti alle categorie professionali ».

⁽⁷⁸⁾ In *Dir. Lav.*, 1971, II, pag. 85.

di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria », impediva che il giudice potesse esercitare l'adeguamento della retribuzione al dettato dell'art. 36 Costit. (essendo già stato effettuato dal legislatore) causando da una parte la cristallizzazione del trattamento economico dei prestatori di lavoro e dall'altra non nuova disparità di trattamento, che invece la L. 741/1959 aveva lo scopo di eliminare, tra lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti i vari contratti successivi, che solo a loro si applicano, e tutti gli altri (⁷⁹).

Resta tuttavia il problema se l'art. 36 Costit. sia applicabile al rapporto di agenzia e a quelli di collaborazione autonoma in genere, in quanto la Corte si è pronunciata limitatamente ai « minimi salariali fissati sui contratti collettivi » riguardo ai quali era stata posta la questione (⁸⁰).

i) La normativa appena riportata fu sostituita per gli agenti appartenenti al settore industriale-cooperativo che non esercitano anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti (« salvo patto scritto contrario ») e che abbiano incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori (« salvo diverso accordo ») dall'a.e.c. 20 giugno 1956 (e 17 luglio 1957 contenente disposizioni di adeguamento del regolamento previdenziale) (⁸¹), successivamente esteso « erga omnes » dal

(⁷⁹) *Contra*, nel senso che il giudice potesse ugualmente integrare i contenuti minimi recepiti tenuto conto dei dati estrinseci v. POCHINI-FREDIANI, *Sulla costituzionalità dei decreti legislativi emanati ex lege 14 luglio 1959. n. 741*, in *Dir. Lav.*, 1971, II, pag. 91 e segg.

(⁸⁰) A tal riguardo la giurisprudenza è contraria: v. per tutte Cass. 4 dicembre 1969, n. 3867, in *Foro It. Rep.*, 1969, v. *Lavoro (rapporto di)*, n. 302, pag. 1276; favorevole invece Trib. Pesaro 26 gennaio 1970, in *Giur. It.*, 1970, I, 2, pag. 310, con ampi richiami di giurisprudenza e dottrina.

(⁸¹) Stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Confederazione cooperativa italiana, e la Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti (F.I.A.R.V.E.P.), con l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro, la Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.N.A.A.R.C.), il Sindacato nazionale agenti e rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti; e per gli agenti di commercio ad esso aderenti il Sindacato na-

D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145 (ex l. n. 741/1959) che ha sostituito la disciplina risultante dal coordinamento delle norme dell'accordo collettivo 1938 e dell'art. 1751 cod. civ., appena riportata ⁽⁸²⁾, istituendo:

α) *indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato*;

β) *il trattamento previdenziale*;

γ) *l'assistenza sociale*.

In particolare:

α) La indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato ⁽⁸³⁾ di cui all'art. 1751 cod. civ. ⁽⁸⁴⁾, che dovrà essere accantonata presso l'Enasarco (il quale verserà alle azien-

zionale agenti propagandisti in specialità medicinali (Snapim) assistiti dalla Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali e affini (Fisasca) con l'intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori, l'Unione Italiana Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti (U.I.A.R.V.E.P.), con l'intervento dell'Unione italiana del lavoro, l'Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti di Commercio Industria (U.S.A.R.C.I.). Stipulato in pari data anche nei confronti del Sindacato Nazionale Agenti Viaggiatori, Rappresentanti e Piazzisti aderente alla C.I.S.N.A.L. con l'intervento della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori.

In vigore dal 10 luglio 1956 per la durata di tre anni e rinnovato di anno in anno se non disdetto con preavviso di quattro mesi (art. 15).

L'a.e.c. 1957, stipulato con le stesse parti e in vigore dal 1° luglio 1957, ha la stessa durata del precedente (art. 11).

⁽⁸²⁾ Per quanto occorre possa, è opportuno ricordare che fino alla emanazione del D.P.R. n. 145/1961 la disciplina prevista dall'a.e.c. 1956 trova applicazione solo per gli iscritti alle associazioni stipulanti essendo valida in difetto quella prevista dall'a.e.c. 1938 e dall'art. 1751 cod. civ.

Cfr. Cass. 9 giugno 1969, n. 2121, in *Foro It.*, 1970, I, pag. 2502, con nota di GENTILE BALLESTRERO.

⁽⁸³⁾ L'art. 3 dell'accordo espressamente esclude tale indennità per il contratto a tempo determinato (v. nota 65) ma considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato.

La norma non ha perso la sua importanza in seguito alla l. 18 aprile 1962 n. 230 non potendo tale legge trovare applicazione nel rapporto in oggetto per le ragioni già esposte circa la non estensibilità al rapporto di collaborazione autonoma degli istituti propri del lavoro subordinato.

⁽⁸⁴⁾ Alla invalidità permanente e totale è equiparato il raggiungimento da parte dell'agente del 65° anno di età o del 60° se il rapporto è in atto da 15 anni (ex art. 9, 5° comma).

de un interesse minimo del 4% annuo), è fissata nella misura dell'1% sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso del rapporto; viene però corrisposta l'integrazione del 3% sulle provvigioni liquidate fino al limite di lire due milioni (L. 2.500.000 in caso di attività esclusiva per una sola ditta) e dell'1% sulle provvigioni di ciascun anno comprese tra il limite di cui sopra e lire tre milioni (L. 3.500.000 in caso di esclusiva) ⁽⁸⁵⁾.

Da tale indennità è da detrarsi quanto l'agente abbia diritto di ottenere per atti di previdenza volontariamente compiuti dal proponente.

β) In relazione al trattamento previdenziale di cui all'art. 12 a.e.c. 1938, si prevede (art. 11) un versamento all'Enasarco nella misura del 6% (di cui il 3% a carico dell'agente da trattenere nella liquidazione delle provvigioni) su tutte le provvigioni liquidate fino al massimo di lire due milioni annui (L. 2.500.000 in caso di attività esclusiva per una sola ditta) ⁽⁸⁶⁾; il fondo così costituito, di esclusiva pertinenza dell'agente e mai

⁽⁸⁵⁾ Il totale dell'indennità sarà quindi del 4% sulle provvigioni fino a lire due milioni (L. 2.500.000 se in esclusiva), del 2% da tale quota a lire tre milioni (L. 3.500.000 se in esclusiva), e dell'1% sulle provvigioni eccedenti.

Per la liquidazione di tale indennità: « Il ricorso alla equità del giudice nella determinazione dell'indennità spettante all'agente in caso di scioglimento del contratto, ha carattere meramente sussidiario, operativo solo nell'ipotesi che il contratto individuale, gli accordi economici collettivi e gli usi non forniscono alcun elemento di determinazione ». Cass. 3 aprile 1967, n. 753, in *Mass. Giur. Lav.*, 1968, pag. 134; « Il credito per provvigioni o indennità è da pagarsi a domicilio dell'agente ex art. 1082, II, cod. civ. dovendo tali crediti considerarsi liquidi ed esigibili essendo determinabili con un semplice calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi economici collettivi e gli usi ». Cass. 29 agosto 1967, n. 2131, in *Mass. Giur. Lav.*, 1968, pag. 341.

Inoltre essendo traducibile mediante semplice calcolo aritmetico in una precisa somma di danaro rapportata a ben individuabili elementi concreti « ha fin dall'origine carattere di debito pecuniario non soggetto a rivalutazione monetaria ». Cass. 25 marzo 1971, n. 862, in *Mass. Giur. Lav.*, 1971, pag. 507.

⁽⁸⁶⁾ In conseguenza della obbligatorietà della corresponsione dell'indennità all'Enasarco, la Suprema Corte ha escluso ogni azione diretta dell'agente verso il proponente: v. per tutte, Cass. 4 dicembre 1967, n. 2889, in *Mass. Giur. Lav.*,

rimborsabile alla ditta ⁽⁸⁷⁾, ha avuto anche una particolare regolamentazione con Decreto Ministeriale 10 settembre 1962 ⁽⁸⁸⁾.

1968, pag. 345, e Cass. 12 luglio 1965, n. 1442, in *Mass. Giur. Lav.*, 1965, pag. 276.

È stato inoltre escluso che tali controversie rientrino nella ipotesi disciplinata dall'art. 459, 1° comma cod. proc. civ. e pertanto non appartengono alla competenza per materia del Tribunale, ma sono devolute alla cognizione del Giudice competente per valore del luogo dove trovasi la sede dell'Ente (che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dell'Enasarco è unica e si trova in Roma) cui devono essere versati i relativi contributi.

Cass. 11 luglio 1969, n. 2551, in *Foro It.*, 1970, I, pag. 286.

(87) Il trattamento previdenziale troverà applicazione anche se il rapporto è a tempo determinato in base al citato art. 3 che prevede l'applicazione delle norme dell'accordo anche al contratto a tempo determinato « in quanto compatibili con la natura del rapporto ».

(88) In *Gazz. Uff.* n. 248 del 3 ottobre 1962; modificazioni marginali furono apportate con i D.M. 31 marzo 1964 e 1 dicembre 1964.

Le prestazioni consistono in a) pensioni di vecchiaia, b) di invalidità, c) ai superstiti, d) liquidazioni in capitale.

In particolare riguardo i vari istituti previsti: a) l'agente può optare, purché abbia compiuto il 60° anno e sia iscritto all'ente da almeno dieci, tra la liquidazione del saldo del conto individuale e la pensione di vecchiaia, uguale al quoziente tra il saldo attivo del conto individuale e il coefficiente relativo all'età (fissato dalla allegata tabella A) e comunque non inferiore a 130.000 lire annue, purché il saldo ammonti ad almeno 1.300.000 lire. In caso di mancanza della prescritta anzianità di iscrizione, o di insufficienza del saldo conto, l'agente potrà chiedere solo la liquidazione; b) ugualmente l'agente può optare tra la liquidazione del conto individuale e una pensione di invalidità che si articola come la precedente purché sia iscritto da almeno 5 anni al « fondo ». La pensione minima è di L. 130.000 purché il saldo sia di L. 1.100.000; c) la pensione ai superstiti viene concessa in caso di morte dell'agente pensionato per invalidità o vecchiaia e anche non pensionato dopo 5 anni di iscrizione, nel qual caso gli eredi possono optare per la liquidazione del saldo del conto individuale. La pensione minima garantita è anche in questo caso di L. 130.000. Riguardo il trattamento pensionistico si lamenta l'inconveniente che l'agente in esclusiva avrà di solito un trattamento previdenziale minore di coloro che collaborano con più ditte; infatti mentre questi riceveranno « quote » di contributi da ciascuna ditta (60.000 + 60.000) moltiplicato il numero delle ditte, quello non potrà superare il limite massimale fissato in L. 2.500.000 di provvigioni (L. 75.000 + 75.000).

Si prevede inoltre la possibilità (artt. 5 e 6) sia di effettuare versamenti volontari fino alla concorrenza del limite minimo fissato per conseguire il diritto alla pensione (ed anche altri purché di entità non superiore a quelli di carattere obbligatorio effettuati al « fondo »), sia di trasferire sul proprio conto individuale, cui resteranno irrevocabilmente vincolati, i contributi relativi alla indennità di risoluzione rapporto versati anteriormente agli a.e.c. 1956 e 1958 (e nel caso in cui la parte dei contributi a carico della ditta mandante debba essere rimborsata, l'ente

γ) Il trattamento previdenziale suesposto non si applica alle agenzie esercitate sotto forma di società di capitale, ma in tal caso le ditte mandanti sono tenute ad un contributo dello 1,50% sulle provvigioni liquidate fino ai limiti indicati precedentemente *sub b)* (L. 2.000.000 e L. 2.500.000 in caso di esclusiva) che va a costituire un « fondo di assistenza », con il quale l'Enasarco inizialmente ha provveduto all'assistenza sanitaria degli agenti prima con sussidi straordinari e poi secondo precise norme (dopo la riforma del 1955; v. nota 14) e successivamente all'entrata in vigore della legge 27 novembre 1960, n. 139 ⁽⁸⁹⁾, istitutrice dell'assicurazione obbligatoria di malattia dei piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio, a svol-

si assume in proprio l'obbligo di reintegrare quanto avesse diritto di ripetere dall'agente).

(⁸⁹) Pubblicata in *Gazz. Uff.* n. 293 del 30 novembre 1960 e in vigore dal giorno successivo (con D.P.R. 28 febbraio 1961, n. 184 sono state emanate le norme di attuazione); la legge prevede i seguenti requisiti:

a) organizzazione dell'impresa con lavoro prevalentemente proprio e della famiglia e un imponibile annuo di R.M. che non superi i 3 milioni;

b) piena responsabilità dell'azienda;

c) partecipazione personale e materiale con continuità al lavoro aziendale;

d) possesso della licenza (limitatamente per le piccole imprese commerciali).

L'obbligo assicurativo sussiste anche per i familiari coadiutori (tassativamente indicati, che non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o apprendisti).

Le prestazioni, di cui beneficiano anche i familiari a carico, consistono nell'assistenza ospedaliera, sanitaria, specialistica, sia diagnostica che curativa, ostetrica.

Il regolamento di tali prestazioni, previsto dall'art. 12, è stato approvato con D.M. 12 agosto 1963, poi sostituito con D.M. 28 marzo 1968.

Con gestione distinta ciascuna Cassa Mutua Provinciale, potrà istituire le prestazioni mancanti (ass. sanitaria generica, farmaceutica ecc.) (art. 11). I contributi previsti per ciascun assistibile sono in proporzione al reddito imponibile di R.M. a seconda che sia inferiore a L. 1 milione, a L. 1.500.000 o superiore, di L. 500, L. 3.000 e L. 3.500 (salva la possibilità delle Casse Mutue provinciali di decidere anno per anno l'istituzione di contributi integrativi, sempre nelle stesse proporzioni) (art. 38).

Successivamente modificata dalla Legge 25 novembre 1971, n. 1088 che, fra l'altro, aumenta il limite di R.M. a 5 milioni (art. 1) e sostituisce le tre classi elencate all'art. 38 con le seguenti cinque: fino a un milione, da uno a due milioni, da due milioni a tre, da tre a quattro, da quattro a cinque.

gere attività di assistenza sociale sotto varie forme (soggiorni estivi, borse di studio, erogazioni straordinarie ecc.) ⁽⁹⁰⁾.

Riassumendo, vengono a costituirsi presso l'Enasarco (in base all'accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 19 e 20 dell'accordo economico 20 giugno 1956) tre fondi distinti: « di indennità per la risoluzione del rapporto » rimborsabile alle ditte nei casi previsti e alle quali producono un interesse annuo del 4 %, « di previdenza » costituito dal versamento del 6 % sulle provvigioni fino a L. 2-2,5 milioni come alla lettera b), « di assistenza » di cui l'ente fissa anno per anno le prestazioni.

1) Esclusi sempre gli agenti che esercitano il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti (salvo patto scritto contrario), o abbiano incaricato di vendere merci a privati consumatori, per gli agenti appartenenti al settore commercio, l'a.e.c. 13 ottobre 1958 ⁽⁹¹⁾, successivamente approvato con D.P.R. 26

⁽⁹⁰⁾ In cui confluiscono inoltre (artt. 3 e 8 accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari degli artt. 19 e 20 a.e.c. 1956) il 10% dell'utile di esercizio del fondo di indennità per la risoluzione del rapporto. Con Regolamento 9 aprile 1959 ratificato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 21 maggio 1959, prot. n. 42/47858 fu istituito, con separata gestione, il fondo mutualistico per l'assistenza malattia con lo scopo di fornire l'assistenza medica, di cui gli agenti erano allora sprovvisti, mediante l'erogazione di un concorso spese in tutti i casi di malattia o di ricovero in istituti di cura secondo un certo tariffario.

In seguito alla legge n. 1397/1960 il consiglio di amministrazione provvede con delibera 19 giugno 1961 (con decorrenza dal 1° luglio 1961) all'emanazione di un nuovo regolamento con il quale si assicurava agli agenti (già iscritti all'Enasarco con conto previdenziale attivo o pensionato) che vi aderissero (obbligatoriamente con il nucleo familiare convivente a carico) l'assistenza generica sia diagnostica che curativa non prevista dalla citata legge, e corrispondendo un indennizzo giornaliero in caso di ricovero in ospedale o in istituti di cura.

Con delibera 17 dicembre 1968 questo fondo è stato definitivamente soppresso con decorrenza 1 gennaio 1969.

⁽⁹¹⁾ Stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.N.A.A.R.C.).

In vigore dal 1° gennaio 1959 (alla cui data si intendono decaduti gli accordi di aggiornamento 25 ottobre 1947 e 15 maggio 1951), per la durata di un anno e rinnovato di sei mesi in sei mesi se non disdetto con preavviso di tre mesi,

dicembre 1960 n. 1842, richiamando espressamente gli artt. 1742-1752 cod. civ. e l'a.e.c. 1938, stabilisce:

a) *l'Indennità di scioglimento del contratto* a tempo indeterminato ⁽⁹²⁾ è fissata nella misura del 3 % a carico della ditta preponente nei limiti già previsti nel settore industriale e cioè: 4% fino a lire due milioni (L. 2.500.000 in caso di esclusiva), 2 % da tale quota fino a lire tre milioni (L. 3.500.000 in caso di esclusiva), 1 % sulle provvigioni eccedenti, ma il suo accantonamento presso l'Enasarco ha carattere facoltativo per quanto eccede i limiti stabiliti dall'art. 10 a.e.c. 1938 ⁽⁹³⁾;

b) viene istituito un *fondo di previdenza* (attraverso conti individuali vincolati) a favore degli agenti che esercitino tale attività come oggetto esclusivo della loro opera professionale ⁽⁹⁴⁾ (sia per rapporti a tempo determinato che indeterminato) e gestiscano in proprio le agenzie, attraverso un versamento (obbligatorio) all'Enasarco del 6 % (di cui il 3 % trattenuto all'agente) sulle provvigioni liquidate fino al limite di due milioni annui. Tale trattamento, conservando il carattere « degli atti di previdenza di cui al 2° comma dell'art. 1751 cod. civ. » non è cumulabile con alcun trattamento non espressamente stabilito nell'accordo, è ripetibile nei casi previsti, e non trova applicazione sia nel caso di rapporto a tempo determinato, sia, dato il

⁽⁹²⁾ Tale accordo non prevede, come invece quello industriale, che, agli effetti di codesta indennità, si consideri a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato.

⁽⁹³⁾ In caso positivo la convenzione 5 febbraio 1959 ha stabilito che l'Enasarco debba corrispondere alle ditte un interesse annuo del 4%.

Per il periodo precedente, l'accordo ha puntualizzato i seguenti limiti massimali (per la validità dei quali « erga omnes » vale quanto esposto sub h): non oltre L. 50.000 (L. 70.000 se in esclusiva) fino al 3 settembre 1947; non oltre L. 500.000 (L. 600.000 se in esclusiva) fino al 30 giugno 1951; non oltre L. 2.000.000 (L. 2.500.000 se in esclusiva) fino al 31 dicembre 1958.

⁽⁹⁴⁾ Diversamente da quanto stabilito per il settore industriale in cui tale circostanza non è rilevante, l'essenzialità del requisito della professionalità è stabilito dalla circolare della Conf-Commercio 20 ottobre 1958, nella quale si invitano le ditte mandanti ad accertarsi dell'esistenza del requisito stesso.

carattere « ad personam », alle società commerciali che, comunque costituite o determinate, esercitino tale attività ⁽⁹⁵⁾.

m) Riassumendo l'accordo 1958 per gli agenti del settore commerciale, pure differenziando l'indennità di risoluzione del rapporto dal trattamento previdenziale, stabilisce una disciplina meno favorevole di quella già prevista per il settore industriale mancando, oltre al trattamento assistenziale integrativo delle prestazioni *ex* L. 27 novembre 1960, n. 1397, i caratteri, propri dell'istituto previdenziale, di applicarsi a tutti i rapporti (anche a termine) e di essere comunque acquisito all'agente indipendentemente dal modo di risoluzione del rapporto.

In conclusione, la disciplina di questo periodo, individuato attraverso gli accordi del settore industriale-cooperativo e commerciale è caratterizzata dalla legge n. 741/1959 con la quale attraverso leggi delegate si estendono a tutta la categoria (con i limiti riferiti) gli accordi collettivi privatistici del settore industriale-cooperativo e commerciale (cioè tutti gli agenti del medesimo settore avranno unica disciplina indipendentemente dalla iscrizione propria e delle ditte mandanti alle associazioni stipulanti).

Tali accordi hanno puntualizzato la distinzione, precedentemente abolita dalla interpretazione giurisprudenziale, tra l'istituto dell'indennità di risoluzione del rapporto e il trattamento previdenziale, il quale ultimo, in seguito al D.M. 10 settembre 1962, ha avuto specifica regolamentazione.

In particolare nel campo assistenziale la legge n. 1397/1960 ha istituito l'assicurazione di malattia obbligatoria per tutti gli esercenti attività commerciali (per cui il fondo mutualistico già previsto dall'a.e.c. 1956 assume, per gli agenti del settore industriale-cooperativo, carattere integrativo).

⁽⁹⁵⁾ Quindi contrariamente al settore industriale sono escluse anche le società di persone. Il fondo così costituito è stato oggetto di un regolamento di previdenza approvato con D.M. 10 settembre 1962, *cit.*, per le cui prestazioni v. nota 88.

Sulla base di tali norme possiamo distinguere :

1) *gli agenti del settore industriale-cooperativo*, ai quali tutti, dall'entrata in vigore dei rispettivi decreti *ex* legge n. 741/1959, si applica la disciplina riferita consistente in tre diversi istituti: *a*) indennità di scioglimento del rapporto (ripetibile, se il contratto si risolve per fatto imputabile all'agente, per la parte a carico della ditta), *b*) trattamento previdenziale (comunque di pertinenza dell'agente), *c*) assistenza sociale;

2) *Gli agenti del settore commerciale*, la disciplina dei quali consiste negli istituti: *a*) indennità di scioglimento del rapporto, *b*) trattamento previdenziale (ripetibili entrambi, per la parte a suo carico, dalla ditta, in caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'agente);

3) *Gli agenti di altri settori*, ad esempio artigiano e agricolo, o anche di quello industriale e commerciale, ma (salvo patto contrario) esercenti in proprio lo stesso genere di prodotti trattati dalla ditta proponente o incaricati di vendere merci esclusivamente a privati consumatori, dei quali non è possibile (o meglio non ne è previsto l'obbligo per le ditte mandanti) l'iscrizione all'Enasarco *ex* a.e.c. 1938 (che espressamente esclude questi, ed implicitamente quelli, essendo stato stipulato solo per la regolamentazione dei rapporti con le ditte industriali e commerciali), per i quali è prevista dall'art. 1751 cod. civ. una indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato (e solo nel caso che il rapporto non sia risolto per fatto imputabile all'agente) proporzionale all'entità delle provvigioni liquidate e senza limiti massimali (in misura non determinata, ma da ritenersi del 3 % in base agli accordi collettivi e agli usi; v., anche, nota 85).

A tutti gli agenti indifferentemente si applica la L. n. 1397/1960, sull'assicurazione obbligatoria di malattia (v. nota 90).

C) È opportuno premettere che, contrariamente al periodo precedente in cui la disciplina sindacale era stata estesa a tutti gli agenti operanti nei rispettivi settori industriale-cooperativo

e commerciale, ora, a seconda che le parti aderiscano o meno alle associazioni stipulanti i rispettivi accordi, troverà applicazione la disciplina che segue, oppure la precedente, pur nell'ambito dello stesso settore.

Inoltre un particolare rilievo assume la disciplina legislativa attraverso la istituzione per tutti gli agenti della « pensione sociale » ex L. n. 613/1966 e l'approvazione di un nuovo regolamento del trattamento previdenziale (D.P.R. n. 758/1968).

n) La disciplina dei rapporti previdenziali per il periodo fino al 1° luglio 1969 (in cui entrerà in vigore quello attuale) è data relativamente al settore industriale-cooperativo, per gli appartenenti alle associazioni stipulanti, dall'accordo 2 agosto 1965 (e relative disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20)⁽⁹⁶⁾, sostitutivo di quello 20 giugno 1956 (e relative disposizioni regolamentari del 17 luglio 1957):

α) la misura dell'*indennità di scioglimento del contratto* a tempo indeterminato viene aumentata nei limiti massimali fissati nel precedente accordo così che il totale dell'*indennità* è stabilita nel 4% delle provvigioni liquidate fino a lire 2 milioni (L. 3 milioni se in esclusiva), nel 2 % da tale quota a 4 milioni (L. 4.500.000 se in esclusiva) e nel 1 % su quelle eccedenti.

Le caratteristiche dell'istituto restano pressoché identiche al periodo precedente⁽⁹⁷⁾.

(96) Tra la Confederazione generale dell'industria italiana, l'Associazione sindacale « Intersind », la Confederazione cooperativa italiana e la Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (Fiarvep) con l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro, la Federazione nazionale associazioni, agenti e rappresentanti di commercio (Fnaarc); il Sindacato italiano addetti distribuzione; assistiti dalla Federazione italiana dei sindacati addetti servizio commerciali affini e turismo; con l'intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori, l'Unione sindacati autonomi rappresentanti commercio industria italiani (Usarci), la Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (Fnarvep) con l'intervento della Cisl.

In vigore dal 1° agosto 1965, per la durata di tre anni e rinnovato di anno in anno se non disdetto con preavviso di quattro mesi.

(97) Salvo che ora si aggiunge (v. nota 84) la possibilità per l'agente di

β) *Il trattamento di previdenza* non subisce modifiche rispetto a quanto previsto dall'accordo 1956, sia nella misura della percentuale, che nel limite massimale dei contributi sulle provvigioni il quale resta fissato in lire 2 milioni (L. 2.500.000 in caso di esclusiva), ma dal 7 luglio 1968 è oggetto di un nuovo Regolamento approvato con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758 ⁽⁹⁸⁾

risolvere il contratto prima di aver compiuto 60 anni senza perdere l'indennità qualora il rapporto duri da 20 anni, o, limitatamente al 50%, se il rapporto duri da 15 anni.

⁽⁹⁸⁾ In *Gazz. Uff.* n. 169 del 6 luglio 1968; in sostituzione del regolamento approvato con D.M. 10 settembre 1962 e in esecuzione di quanto previsto dall'art. 29, 3° comma, della legge n. 613/1966.

Facendo riferimento al Regolamento abrogato (v. nota 88) restano invariate le prestazioni, ma il calcolo del loro ammontare invece che sul totale del saldo conto individuale (uguale ai contributi versati più gli interessi Enasarco del 4%, sistema che rimane invariato solo per chi optasse per la liquidazione del capitale), viene commisurato in base a tanti 40-esimi del 70% della media delle provvigioni liquidate dal 1961 in poi, moltiplicato per gli anni di anzianità (almeno 15 invece dei 10 che richiedeva il precedente regolamento) fino a un massimo di 40 quarantesimi.

Ad esempio ponendo una media di L. 60.000 annue di contributi, equivalente a un milione di provvigioni, al 70% saranno $L. 700.000 : 40 = 17.500 \times 15$ anni (minimo) L. 260.000 annue; in pratica, se pure dopo 5 anni in più, si raddoppia la pensione cui si aveva diritto seguendo il vecchio regolamento.

La media risultante dal calcolo adottato si applica anche a tutto il periodo successivo al 1939.

In particolare mentre per il precedente regolamento del 1962 la pensione era solo in funzione dell'ammontare del conto, per quello attuale è determinante l'anzianità contributiva unitamente alla media provvigionale.

L'aumento del periodo minimo di anzianità contributiva da 10 a 15 anni è giustificato dal fatto che il sistema adottato (di ripartizione e capitalizzazione) comporta l'assunzione dell'onere relativo anche da parte dei futuri iscritti a favore delle pensioni attualmente corrisposte e quindi la preoccupazione di garantire un congruo periodo di contribuzioni.

Riguardo ai contributi dovuti sulle provvigioni liquidate, ex art. 2, sono escluse dal computo le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, ma occorre che queste siano state *effettivamente sostenute*, cioè quegli importi effettivamente pattuiti, e corrisposti genericamente sotto tale voce, sono considerati alla stregua di provvigioni.

L'art. 5 prevede la facoltà per l'agente, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (7 luglio 1968), di chiedere il trasferimento sul proprio conto individuale dei contributi versati dalle ditte mandanti ex art. 12 a.e.c. 1938 e successivi, purchè anteriori agli a.e.c. 1956 e 1958 (infatti da tali accordi in poi, i versamenti sono distinti, e quelli a titolo previdenziale vincolati fino al 60° anno

ed assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con legge 22 luglio 1966, n. 613 che estende l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e superstiti agli esercenti piccole imprese commerciali, ed ai loro familiari coaduttori già aventi diritto all'assicurazione obbligatoria di malattia *ex* legge n. 1397/1960 ⁽⁹⁹⁾.

di età dell'agente), con il duplice vantaggio di aumentare l'anzianità contributiva ed evitare il rimborso alle ditte mandanti.

L'art. 12 prevede la possibilità di ottenere supplementi di pensione nel caso in cui l'agente prosegua la propria attività, sulla base dei contributi versati successivamente. Il conteggio è effettuato una prima volta dopo un quinquennio e successivamente ogni due anni.

b) Riguardo la pensione di invalidità, l'art. 14 richiede i seguenti requisiti: l'invalidità deve essere assoluta, permanente, comportante lo scioglimento di tutti i rapporti di agenzia; l'anzianità contributiva deve essere di almeno 5 anni anche non consecutivi, ed almeno uno deve essere compreso nell'ultimo quinquennio.

Il calcolo è identico a quello previsto per la pensione di vecchiaia e l'agente può optare per la liquidazione del conto individuale.

c) Riguardo la pensione ai superstiti l'art. 19 stabilisce una anzianità contributiva minima di cinque anni di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, ma nel caso che almeno due fossero nell'ultimo quinquennio la pensione indiretta minima sarà di almeno 25/40-esimi della media provvigionale liquidata dal 1° gennaio 1961 al decesso.

La pensione di reversibilità, *ex* art. 20, non potrà essere inferiore ai 15/40-esimi del 70% della media provvigionale liquidata dal 1° gennaio 1961.

d) Nel caso in cui l'agente 60-enne, o divenuto invalido, non abbia il requisito dell'invalidità contributiva potrà chiedere solo la liquidazione del conto individuale.

⁽⁹⁹⁾ In *Gazz. Uff.* n. 200 del 12 agosto 1966.

Requisiti essenziali per il conseguimento della pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono:

a) l'iscrizione negli elenchi nominativi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria malattie *ex* L. n. 1937/1960;

b) aver maturato un'anzianità minima contributiva di 5 anni per l'invalidità e i superstiti e di 15 per la vecchiaia, oltre ad aver raggiunto l'età minima di 65 anni (60 per le donne).

L'art. 1, u.c., per quanto non previsto dalla legge, richiama espressamente le norme dell'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.

In deroga a quanto previsto *sub* a), per gli agenti e rappresentanti di commercio l'iscrizione all'Enasarco o all'Enpdedp entro il 31 dicembre 1963 è equiparata a quella negli elenchi di cui alla legge n. 1397/1960; e per quanto *sub* b), si prevedono riduzioni dei minimi di contribuzione per chi compia l'età pensionabile nel periodo 1° gennaio 1966-31 dicembre 1979 e risulti iscritto negli elenchi

γ) Uguale resta pure il versamento (1,50 % sulle provvigioni fino a 2 milioni e 2,5 milioni in caso di esclusiva), cui sono tenute, invece del precedente trattamento previdenziale, le ditte le cui agenzie siano esercitate sotto forma di società di capitale, che va a costituire il « *fondo di assistenza* » le cui prestazioni sono decise anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco ⁽¹⁰⁰⁾.

indicati alla data del 31 dicembre 1963 (e fino alla data di entrata in vigore della legge, ma in tal caso la corresponsione delle rate è ritardata di un anno, due e tre a seconda che sia stata effettuata ne 1964, 1965, 1966) (art. 18).

La pensione è estesa ai familiari e coadiutori, tassativamente indicati, che non siano soggetti all'assicurazione personale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o apprendisti (art. 2).

Il trattamento minimo previsto in L. 12.000 (art. 19) è stato successivamente elevato a L. 13.000 dal 1° maggio 1968, dall'art. 3 D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, a 18.000 lire dal 1° gennaio 1969, dall'art. 7 u.c. L. 30 aprile 1969, n. 153.

Ai sensi dell'art. 19 L. n. 153/1969 tale importo è stato successivamente elevato a L. 18.850 dal 1° gennaio 1971, ex D.M. 3 dicembre 1970; a L. 19.750, del 1° gennaio 1972, ex D.P.R. 12 maggio 1972, n. 325, il quale ha inoltre previsto l'elevazione di tale importo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica di cui alla citata norma, di L. 3.000 dal 1° gennaio 1974 (art. 2) e che a « decorrere dal 1° luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi è parificato a quello dei lavoratori dipendenti » (art. 3).

Attualmente (in relazione all'aumentato costo della vita ex art. 19 L. n. 153/1969) il minimo della pensione con D.M. 11 agosto 1972 è stato elevato, dal 1° gennaio 1973, del 5,5% e cioè a 25.300 lire.

Sono esclusi dal trattamento minimo solo i beneficiari di altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o di altre forme sostitutive di previdenza, qualora, per effetto del cumulo, usufruiscano di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.

⁽¹⁰⁰⁾ Nell'accordo è regolamentato (art. 10) il caso di malattia o infortunio dell'agente: il rapporto resta sospeso per un periodo di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi, in cui la ditta, pur con la facoltà di provvedere direttamente al mandato o di dare ad altri l'incarico temporaneamente, si asterrà dal risolvere il contratto.

Riguardo il Fondo Mutualistico per l'Assistenza Integrativa di Malattia (F.M.A.I.M.) costituito, con separata gestione, nell'ambito di quello di « Assistenza » (v. nota 89), occorre precisare che solo con la legge n. 613/1966, art. 30, l'assicurazione obbligatoria di malattia è stata estesa anche ai pensionati (e loro coadiutori) poiché la legge n. 139/1960 prevedeva la cessazione dell'assistenza con la cancellazione dell'esercente l'attività commerciale dagli elenchi nominativi affidati alle apposite commissioni provinciali presso la Camera di Commercio; pertanto

o) La disciplina degli agenti del settore commerciale appartenenti alle associazioni stipulanti è data dall'accordo economico collettivo 19 marzo 1964 ⁽¹⁰¹⁾, che per la prima volta estende la propria normativa anche agli agenti incaricati di vendere merce esclusivamente a privati consumatori.

α) *L'indennità di scioglimento del contratto* a tempo indeterminato ⁽¹⁰²⁾ rimane inalterata nella misura, ma dal 1° gennaio 1965 il suo accantonamento presso l'Enasarco è divenuto obbligatorio ⁽¹⁰³⁾ (previa corresponsione da parte dell'ente alle ditte dell'interesse annuo del 4 %).

β) Per il *fondo di previdenza* il limite del versamento del 6 % rimane fissato in lire 2 milioni ma è elevato a L. 2,5 milioni per gli agenti in esclusiva (che non erano differenziati nel precedente accordo). Inoltre l'esclusione delle società da tale trattamento è limitato a quelle di capitale (come già nel settore industriale). Soprattutto è da rilevare la irripetibilità della quota parte a carico della ditta mandante (versata all'Enasarco) indipendentemente dalla risoluzione del contratto, a decorrere dal 31 dicembre 1958 (art. 9, comma 7°) ⁽¹⁰⁴⁾.

γ) Viene istituito, come già per gli agenti del settore industriale-cooperativo, un *fondo di assistenza* mediante l'obbligo del versamento all'Enasarco a carico delle ditte mandanti e so-

fino ad allora, per gli agenti pensionati l'assistenza prestata dall'Enasarco è stata la sola di cui beneficiassero (e non integrativa).

⁽¹⁰¹⁾ Integrativo dei precedenti accordi 1938 e 1958. Stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.N.A.A.R.C.); in vigore dal 1° luglio 1964 per la durata di un anno e rinnovato di sei mesi in sei mesi se non disdetto entro tre mesi (ex a.e.c. 1958 ancora in vigore).

⁽¹⁰²⁾ Diversamente dal precedente accordo, e come già prevedeva, per il settore industriale-cooperativo, l'a.e.c. 1956, si considera tale, anche il contratto a termine rinnovato (v. nota 92).

⁽¹⁰³⁾ Inoltre non considera « fatto imputabile » le dimissioni dell'agente in caso di invalidità permanente e totale, nè quello dopo il compimento del 65° anno (60 se il rapporto è in atto da meno di 15 anni) (art. 6).

⁽¹⁰⁴⁾ Tale fondo è disciplinato con decorrenza 7 luglio 1968 dal nuovo regolamento approvato con D.P.R. n. 758/1968 (v. nota 98).

stitutivo del precedente (*sub* β), nella misura dell'1.50% sulle provvigioni liquidate annualmente, e nei limiti indicati per il fondo previdenziale nel caso in cui l'attività di agenzia sia esercitata sotto forma di società di capitale ⁽¹⁰⁵⁾.

D) Nell'attuale periodo la disciplina previdenziale, sia di fonte legislativa che collettiva, sembra aver assunto una sua struttura definitiva che i più recenti accordi si limitano ad aggiornare ⁽¹⁰⁶⁾.

p) È attualmente in vigore l'accordo 30 giugno 1969 ⁽¹⁰⁷⁾, di modifica e revisione dell'a.e.c. 2 agosto 1965:

α) riguardo alla *indennità di scioglimento del contratto* resta invariata la disciplina precedente (ma dall'entrata in vigore della L. 15 ottobre 1971, n. 911, di modifica dell'art. 1751

⁽¹⁰⁵⁾ Con D.M. 26 aprile 1967 (in *Gazz. Uff.* n. 115, del 9 maggio 1967) è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciali (ENASCO) « per la tutela gratuita dei lavoratori autonomi che esplicano la loro attività nei settori della distribuzione e dei servizi, e dei loro aventi causa ed inoltre di tutti i lavoratori e i loro aventi causa che ne faranno richiesta » (art. I, comma I).

Costituito dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, e del Turismo ai sensi del D.I.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

Riguardo al coordinamento di tale forma di assistenza con quella obbligatoria ex L. n. 1397/1960 v. note 100 e 90.

⁽¹⁰⁶⁾ Incisivo invece l'intervento pubblico ex L. 30 aprile 1969, n. 153, di « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norma in materia di sicurezza sociale » della quale principalmente ci interessano: la parificazione del sistema di calcolo della pensione da erogarsi alle lavoratrici e ai lavoratori (art. 10), la perequazione automatica delle pensioni con l'adeguamento dei relativi importi alle variazioni indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria (art. 19), la pensione di anzianità dopo 35 anni di anzianità contributiva (compresa quella figurativa prevista per ex combattenti, ed assimilati) a prescindere dal raggiungimento del limite di età prescritto (art. 22), la pensione sociale a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito (art. 26).

⁽¹⁰⁷⁾ Stipulato tra le seguenti associazioni che, essendo già state citate, indichiamo in sigla: la Confederazione generale della industria italiana, l'Associazione « INTERSIND » la Confederazione cooperativista italiana e la FIARVEP-CGIL, la FNAARC, la FNARVEP-CISNAL, la SIAD-FISASCAT-CISL, la UIARVEP-UIL, lo USARCI.

In vigore dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1973 e rinnovato di anno in anno salvo disdetta con preavviso di 4 mesi e comunque in vigore fino alla sua sostituzione.

cod. civ., sarà acquisita comunque all'agente indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto);

β) per il *trattamento previdenziale* i limiti massimali di contribuzione sulle provvigioni liquidate è elevato da lire 2 milioni e 2,5 milioni (per gli agenti in esclusiva) a lire 2,5 milioni e 4 milioni (per gli agenti in esclusiva);

γ) anche il *fondo di assistenza* non subisce alcuna variazione normativa ^(107 bis).

Onde evitare che il proponente possa facilmente eludere i suoi oneri attribuendo parte del corrispettivo a titolo di rimborso spese l'art. 6 ultimo comma prevede che l'agente non avrà diritto al rimborso delle spese occasionate dalla propria attività e che, in caso di patto contrario, non potrà essere determinato preventivamente né in forma percentuale ⁽¹⁰⁸⁾.

q) Gli aderenti alle associazioni stipulanti l'accordo 5 ottobre 1968, 1° luglio 1971 e 31 gennaio 1972 ⁽¹⁰⁹⁾ avranno modificata la disciplina relativa alla α) *indennità di scioglimento del contratto* a tempo indeterminato, la quale sarà corrisposta nella misura totale del 4% sulle provvigioni liquidate annualmente fino

^(107 bis) Viene però soppresso dal 1° gennaio 1969 il F.M.A.I.M. (v. nota 89).

⁽¹⁰⁸⁾ Per i contratti in corso la « norma transitoria all'art. 6 u.c. » stabilisce che le parti dovranno provvedere entro il 30 giugno 1971 ad adeguarli alla nuova disciplina (v. anche Regolamento 6 luglio 1968, art. 2, in nota 98).

In data 22 giugno 1972 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale tra la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato; la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane; la Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi; la Confederazione Nazionale dell'Artigianato; la FIARVEP-CGIL; la FISASCAT-CISL; la UIARVEP-UIL; la FNAARC; la FNARVEP; la USARCI; la FIARC è stato convenuto di recepire, con decorrenza da tale data, l'accordo 30 giugno 1969, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, nel settore artigiano, ferma restando la piena autonomia del settore artigiano in caso di rinnovo o di nuove e diverse stesure dell'accordo industriale.

⁽¹⁰⁹⁾ Stipulati tutti tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC) ed in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 1969 (art. 16), 1° luglio 1971 (art. 10) e 1° gennaio 1972, quest'ultimo per la durata di un anno rinnovato di anno in anno salvo disdetta con preavviso di 4 mesi (art. 20). L'ultimo accordo nasce dalla « opportunità di coordinare ed armonizzare in un "testo unico" le norme contenute nei vari accordi economici ».

al limite di lire 2,5 milioni (lire 3 milioni per gli agenti in esclusiva), del 2 % da tale quota fino a lire 4 milioni (L. 4.500.000 per gli agenti in esclusiva) e del 1 % su quelle eccedenti tale cifra.

Dal 1° luglio 1971 tale indennità resta acquisita all'agente anche in caso di recesso volontario (art. 8) ed indipendentemente da qualsiasi altra causa di risoluzione del rapporto dal 1° dicembre 1971 *ex art.* 1751 cod. civ. come modificato dalla legge n. 911/1971 ⁽¹¹⁰⁾.

Riguardo β) il *trattamento previdenziale* con il più recente accordo vengono adeguati i limiti massimali delle provvigioni, previsti per il computo dei contributi da versare a tale fondo presso l'Enasarco, a quelli del settore industriale-cooperativo, e cioè elevati a lire due milioni e mezzo e quattro milioni per gli agenti in esclusiva; invariato resta invece γ) il *trattamento di assistenza* ⁽¹¹¹⁾.

⁽¹¹⁰⁾ L'a.e.c. 1968 prevedeva invece la possibilità per l'agente di recedere dal contratto mantenendo il diritto all'indennità, oltre all'ipotesi già prevista dall'art. 6 dell'a.e.c. 1964 (v. nota 103), se il rapporto era in atto da vent'anni e limitatamente al 50% se il rapporto fosse durato da 15 anni (come previsto per il settore industriale già dall'a.e.c. 1965, citato in nota 97).

L'accordo 21 gennaio 1972, all'art. 13, riporta in sostanza quanto già previsto dall'art. 8 a.e.c. 1971 e cioè, fermo restando per il periodo precedente quanto previsto dall'a.e.c. 1968 nel caso di recesso volontario, « con effetto dal 1° luglio 1971 l'indennità di scioglimento del contratto è dovuta dal preponente nell'intera misura indipendentemente dalla durata del rapporto ».

Data la genericità del nuovo art. 1751 cod. civ. (v. nota 43), è da ritenere o che l'articolo vada interpretato estensivamente comprendendovi ogni caso di scioglimento del rapporto (anche se per colpa dell'agente), o che la limitazione del del diritto alla indennità al caso di recesso volontario è illegittima.

L'art. 11 e la disposizione transitoria in fine all'a.e.c. 1972 riportano un quadro riassuntivo completo dell'ammontare dei versamenti sulle provvigioni liquidate nei vari periodi distinti dai successivi accordi economici.

⁽¹¹¹⁾ Riguardo il caso di malattia o infortunio dell'agente come già per il settore industriale fino all'a.e.c. 1965 (v. nota 100), si prevede la possibilità della sospensione del rapporto per 3 mesi (più altri tre per accordo delle parti).

Come già l'art. 11 per l'indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, l'art. 15, a.e.c. 1972, elenca i limiti massimali del versamento (previsto sempre nel 3% + 3%) per il trattamento integrativo dell'assicurazione ob-

Come già per il settore industriale prevedeva l'accordo del 1969, i più recenti accordi escludono il diritto dell'agente al rimborso delle spese e comunque, in caso di patto contrario, la loro determinazione in forma percentuale (art. 5) ^(111-bis).

r) Riassumendo in breve la normativa esposta da ultimo, i recenti accordi hanno unificato in sostanza la disciplina dei due settori industriale-cooperativo e commerciale la cui distinzione ha perso gran parte del suo significato (salvo che per gli agenti che vendono merce esclusivamente ai privati consumatori i quali sono esclusi dalla disciplina collettiva se operano nel settore industriale e non invece in quello commerciale); a tale unificazione della normativa sindacale si aggiunge quella conseguente la introduzione di un generale trattamento pensionistico e assistenziale (rispetto al quale quello previsto dai citati accordi si pone come integrativo) e il riconoscimento a tutti gli agenti ex L. 911/1971 del diritto all'indennità di scioglimento del contratto indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto con la ditta proponente.

Risorge però la possibilità, che la L. n. 741/1959 aveva eliminato almeno in parte, di una disparità di trattamento nell'ambito dello stesso settore (oltre a quella derivante dalle esclusioni previste dagli accordi) nel caso in cui le parti del rapporto non siano iscritte alle associazioni stipulanti i più recenti accordi, o non vi facciano riferimento, nel qual caso la regolamentazione sarà quella precedente (così ad es. per gli aderenti alla UIARVEP-UIL che non ha sottoscritto l'accordo del 1964).

Ciò premesso e richiamando le brevi note riassuntive dei periodi precedenti, possiamo ora distinguere:

1) *gli agenti del settore industriale-cooperativo, artigiano*

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nei vari periodi distinti dai successivi accordi economici (a cominciare dal 1° gennaio 1959, ex art. 4 a.e.c. 1958).

^(111 bis) Anche qui, come per il settore industriale l'art. 6 a.e.c. 1969 (v. nota 108), una «norma transitoria per l'applicazione dell'art. 5» prevede un periodo di adeguamento dei contratti in corso di due anni, e cioè entro il 30 giugno 1973.

(v. nota 107) e *commerciale* (ivi compresi anche quelli che hanno incarico da ditte del settore « commercio » di vendere merci esclusivamente a privati consumatori) i cui rapporti sono regolati dai più recenti accordi e con la differenza per gli agenti del settore « commercio » di aver diritto alla indennità di risoluzione rapporto anche in caso di recesso volontario (art. 8 a.e.c. 1° luglio 1971); con l'entrata in vigore della L. n. 911/1971, di modifica dell'art. 1751 cod. civ., avranno diritto alla indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato in ogni caso.

2) *agenti del settore industriale-cooperativo e commerciale ai rapporti dei quali non si applicano gli ultimi accordi* (non aderendo le parti alle associazioni stipulanti gli accordi medesimi, o non avendovi fatto riferimento) ai quali si applicano gli accordi « erga omnes » 1956 e 1958, con la differenza che dal 1° novembre 1971 beneficeranno anch'essi della legge n. 911/1971.

3) *gli agenti di altri settori* (ad esempio agricolo) o anche dei settori industriale-cooperativo e commerciale ai quali (salvo diverso accordo) per esercitare il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti e per aver incaricato di vendere esclusivamente a privati consumatori (limitatamente a quello industriale-cooperativo) non si applica la disciplina collettiva ma quella legislativa ex art. 1751 cod. civ. con le modifiche di cui alla L. n. 911/1971 ⁽¹¹²⁾.

(112) Sebbene non inerisca strettamente alla disciplina previdenziale, ma poichè può far sorgere dubbi sulla natura giuridica della figura dell'agente, è opportuno accennare alla l. 12 marzo 1968, n. 316, istitutiva della « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » mediante la istituzione di un « Ruolo » (invece di « Albo » come proposto) in cui gli agenti dovranno iscriversi per l'esercizio della loro attività.

Il termine per l'iscrizione, già fissato dal D.M. 12 aprile 1969, contenente le relative norme di attuazione, al 12 maggio 1970, è stato prorogato prima, ex D.M. 24 luglio 1970, al 31 dicembre 1970 e poi, ex D.M. 30 novembre 1970, al 31 dicembre 1971.

Ex art. 5 della citata legge, con l'iscrizione al « Ruolo » è incompatibile

6. I periodi che abbiamo individuato nella normativa previdenziale degli agenti di commercio, attraverso la emanazione dei successivi accordi economici relativi ai due maggiori settori che si avvalgono della loro attività ausiliaria, ci consentono, nel loro insieme, alcune considerazioni riassuntive:

Il primo periodo dei rapporti previdenziali è stato caratterizzato dal problema della cumulabilità dell'indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all'art. 1751 cod. civ. con il trattamento previdenziale previsto dall'art. 12 a.e.c. 1938.

Risolto in senso negativo da una giurisprudenza divenuta costante, tale soluzione appare più determinata dalla esigenza di regolarizzare una situazione ormai consolidatasi, che da logica giuridica, secondo la quale difficilmente poteva ritenersi cumulabile in un unico istituto l'indennità propria del contratto a tempo indeterminato e proporzionale alla retribuzione, prevista dal Codice Civile, con il trattamento previdenziale, tipicamente indipendente sia dalla durata del contratto, che (in pratica) dal compenso percepito. Fin da questo primo periodo si pone la distinzione tra, agenti del settore industriale-cooperativo e commerciale, agenti di tali settori ai quali gli accordi stipulati non si applicano, ed agenti di altri settori per i quali non sono stati stipulati accordi collettivi.

Tale frazionamento, nel secondo periodo individuato attraverso gli accordi 1956 e 1958, in cui si chiarisce la diversa natura e funzione dei due istituti *ex artt.* 1751 cod. civ. e 12 a.e.c. 1938, maggiormente si accentua, restando esclusi dalla disciplina collettiva gli operatori economici che, pur esercitando l'attività nel settore oggetto della regolamentazione e non esclusi dagli accordi stessi, non aderiscono alle associazioni stipulanti.

l'esercizio di qualsiasi attività in qualità di dipendente da Associazioni o Enti pubblici o privati.

È evidente lo scopo di escludere la concorrenza di coloro che, godendo già di una retribuzione base, in qualità di dipendenti, potrebbero esercitare l'attività di agenzia a condizioni meno onerose per le ditte mandanti, e quindi di proteggere le piccole e medie aziende (v. inoltre quanto già accennato in nota 6).

La legge n. 741/1959 ha nuovamente unificato la categoria ricostituendo in pratica la situazione corporativa.

Nel terzo e quarto periodo, individuati rispettivamente dagli a.e.c. 1964/1965 e 1968-1971-1972/1969, da una parte aumenta ancora il frazionamento della disciplina previdenziale dovendosi nuovamente distinguere, anche nei settori industriale-cooperativo (e dal 22 giugno 1972 anche artigiano) e commerciale, tra agenti appartenenti alle associazioni stipulanti gli accordi suddetti, che solo a loro si applicano, e gli altri, per i quali resta in vigore la disciplina del periodo precedente (estesa « *erga omnes* » con le limitazioni accennate), dall'altra si è avuta una parificazione delle normative dei due settori che hanno assunto ormai le medesime caratteristiche.

Inoltre, contrapposto al frazionamento normativo frutto degli accordi collettivi si arriva in questo periodo, attraverso successivi interventi legislativi, a fornire tutti gli agenti al di sotto di un certo livello organizzativo (individuato in lire 3 milioni di imponibile di R.M.), indipendentemente dalla iscrizione Enasarco e dal settore in cui svolgono la loro attività, di un minimo di trattamento assistenziale e previdenziale, nonchè attraverso la L. n. 911/1971, di una indennità di fine rapporto.

Gli ultimi e più recenti accordi non comportano particolari innovazioni nella disciplina previdenziale esposta dalla quale emerge un eccessivo frazionamento a seconda che le parti operino nei settori industriale-cooperativo (recepito dal 22 giugno 1972 anche dall'artigianato), commerciale, in altri settori, siano o meno iscritti alle associazioni stipulanti gli accordi, svolgano il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, vendano esclusivamente a privati consumatori (riguardo a quest'ultimo solo per il settore industriale-cooperativo). In senso opposto al frazionamento accenna, la legge sulla « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » istitutiva di un ruolo unico per tutti attinente al commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La tendenza ad estendere il trattamento previdenziale a tutti gli agenti, da una parte, fa sì che vengano gradualmente meno le esclusioni originarie derivanti da particolari situazioni (quali la vendita esclusivamente a privati consumatori), dall'altra, dirigendosi « ad personam », ne esclude le agenzie esercitate sotto forma di società di capitale che peraltro, svolgendo la propria attività attraverso un'organizzazione complessa, che la loro stessa forma fa presumere, sono in grado di provvedervi con i propri mezzi.

L'indennità di scioglimento del contratto, sorta originariamente (ex artt. 7-11 a.e.c. 1935) con molteplici caratteri, divenuta proporzionale alla retribuzione, ha assunto successivamente funzione di risarcimento del danno per il recesso unilaterale dell'agente (o della risoluzione del contratto per sua colpa) e poi di corrispettivo dell'avviamento acquisito all'azienda, differenziandosi sempre di più dall'istituto di cui all'art. 2120 Cod. Civ.; infatti mentre questa è automatica conseguenza degli anni trascorsi al servizio del datore di lavoro ⁽¹¹³⁾, quella è invece strettamente connessa al volume di affare svolti per conto dell'ausiliato ⁽¹¹⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁾; il suo fine strettamente economico è confermato dal fatto che contrariamente agli istituti propriamente previdenziali trova l'applicazione anche se l'attività di agenzia è esercitata sotto forma di società.

Tale carattere non è venuto meno con la recente modifica dell'art. 1751 cod. civ., con la quale si è riconosciuto il diritto

(113) Evidentemente perchè l'attività del prestatore di lavoro è svolta sotto la direzione e controllo del datore, l'anzianità suddetta dipende minimamente dal suo comportamento salvo che in senso negativo: cioè sarà commisurata sulla retribuzione iniziale se non ne otterrà l'aumento come normalmente avviene, attraverso « scatti » e « promozioni ».

(114) Il quale sarà ben lieto di pagare maggior indennità poichè ciò significa maggiori affari, tanto più che in relazione all'aumento del loro volume diminuiscono le spese dell'impresa ausiliata mentre resta costante o diminuisce la percentuale dell'agente.

(115) Un ulteriore segno della parità in cui si svolge la collaborazione agente-proponente può peraltro ricercarsi nel termine di preavviso per la risoluzione del contratto identico per ambedue le parti; il che solitamente non avviene nel campo del lavoro subordinato.

alla stessa indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto che è espressione della evoluzione della tutela dell'avviamento commerciale in ogni sua forma ⁽¹¹⁶⁾.

Il trattamento previdenziale previsto dagli interventi legislativi, — un *quid* minimo esteso a tutti gli agenti — inteso a garantire quegli ausiliari i quali, per le condizioni di organizzazione e mezzi in cui svolgono la loro attività, sono meno in grado di provvedervi direttamente, è arrivato attraverso successive tappe a estendere a tutti gli agenti, indipendentemente dall'attività ausiliata, i principali istituti di diritto previdenziale; a tale normativa per gli agenti del settore industriale-cooperativo (ed ora anche artigiano) e commerciale si sovrappone quella degli accordi collettivi.

Proprio questa duplicità di disciplina, in cui quella sorta ed evolutasi autonomamente attraverso accordi collettivi, ha preceduto l'intervento legislativo, convince come il rapporto agente-proponente non sia di natura tale per cui si renda necessario tutelare la parte in condizione di soggezione economica, ma di un rapporto di collaborazione su di un piano di parità, in cui il legislatore interviene, quando, per essere l'organizzazione ausiliaria ridotta in certi limiti minimi (desunti dall'imponibile di R.M.) si presume che esso non sia più tra imprenditori e quindi per l'agente insufficienti le assicurazioni previdenziali (e assistenziali).

Per concludere occorre dire che, se non si può negare come il trattamento previdenziale sia stato una conquista del lavoro subordinato di cui è rimasto per lungo tempo peculiarità, successivamente l'ordinamento legislativo si è evoluto nel senso di affermarne i principi in ogni campo dell'attività, in cui indipendentemente dal modo in cui sia svolta (subordinata od autonoma),

⁽¹¹⁶⁾ V. ad es. la L. n. 19/1963 e il provvedimento di approvazione della Commissione speciale Fitti della Camera dei Deputati delle proposte di legge unificate n. 1592 on. Loggia, Origlia ed altri, n. 1744, on. Riccio, n. 1773, on. Manni per la disciplina delle locazioni commerciali e la revisione della legge sull'avviamento commerciale.

si possa presumere la mancanza o l'insufficienza della sua assicurazione.

Da ciò risulta una assimilazione, dal punto di vista previdenziale di figure giuridicamente diverse quali il professionista, l'artigiano, il commerciante, i piccoli imprenditori in genere i prestatori di lavoro subordinato; il modo in cui tale trattamento si è finora realizzato è stato diverso di volta in volta a secondo del rapporto posto in essere: qui lo si è visto in quello di agenzia in cui ci sembra debba intendersi, non come individuatore di lavoro subordinato, ma semplice estensione a questa forma di attività nel quadro dell'evoluzione sociale dei rapporti previdenziali ⁽¹¹⁷⁾.

7. Quando ormai questo articolo era alle bozze è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1973, n. 50, la legge 2 febbraio 1973, n. 12, sulla « Natura e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio ».

L'Enasarco sorto « per fini di istruzione professionale ed assistenza sociale », è divenuto sinonimo di trattamento previdenziale in senso lato, gestendo i vari « fondi » creati dai successivi accordi economici, in seguito alla istituzione delle

(117) Cfr. ZANELLI, *Storia e teoria del rapporto di agenzia. Contributo allo studio dell'agenzia e dell'agente di commercio*, in *Studi Urbinati*, 1963-1964, qui pagg. 122. « È evidente che l'alienazione del lavoro in tutte le sue forme non può ormai che essere regolata da norme di tutela a) della retribuzione, b) della possibilità di lavoro, c) della sussistenza in tutti i casi di inabilità onde si assisterà alla estensione di norme caratteristiche del lavoro subordinato ad altri tipi di rapporto che dovrebbero tecnicamente comportare un rischio autonomo ».

L'autore notando l'indirizzo della nostra legislazione ad estendere a tutta la categoria dei piccoli imprenditori agevolazioni e provvidenze inizialmente istituiti per singoli settori, lamenta che « questo procedere per interventi successivi rende illusorio il tentativo di dare uniformità alla disciplina della materia che è lungi dall'avvicinarsi ad una sistemazione unitaria » *Id.*, *La nozione di oggetto sociale*, Milano 1962, nota 73, pag. 200 e segg.

provvidenze legislative, ha assunto i seguenti compiti (art. 2):

a) « eroga agli agenti e rappresentanti di commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 »;

b) persegue « fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti »;

c) « provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto ».

Tali funzioni peraltro, erano già demandata all'Ente anche dalla normativa precedente con la differenza però che, mentre l'indennità cui sub c) è fornita alla « categoria » nei limiti di applicazione della legge n. 741/1959, o agli iscritti alle associazioni stipulanti i più recenti accordi previsti per gli operatori appartenenti a certi settori, il trattamento previdenziale previsto sub a), e quindi sub b), è garantito a tutti gli agenti indipendentemente dal settore, dal modo, e per chi esercitino la loro attività. Infatti dopo l'ampia formulazione di cui al 1° comma dell'art. 2, l'art. 5, riguardo l'obbligo di iscrizione al fondo relativo al trattamento pensionistico integrativo, prevede che vi siano soggetti « tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale ».

Inoltre prevedendo l'art. 6, riguardo la misura dei contributi da versare al fondo previdenza e a quello assistenza, dei massimali più elevati di quelli previsti dagli accordi privatistici (3% + 3% su 9 milioni in caso di esclusiva e 7,5 in ogni altro caso per il primo, e il 2% su tutte le somme corrisposte per il secondo, nel caso in cui l'attività sia svolta sotto forma di s.p.a. e s.r.l.) calcolati « su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia », si può concludere che, per la prima volta, almeno limitatamente al trattamento pensionistico (integrativo) e assistenziale (di cui sub b), il Legislatore ha realizzato una

previdenza unitaria proprio attraverso un ente di origine privatistica.

Si accentua inoltre il carattere previdenziale del trattamento attraverso l'abolizione della possibilità di optare per la liquidazione in capitale del conto individuale (art. 9), l'introduzione di un minimo di pensione previsto in L. 25.000 (art. 26) e di un massimale di 5 milioni oltre il quale vengono operate riduzioni progressive (art. 25), l'introduzione di una età pensionistica diversa per uomini e donne stabilita in 60 e 55 anni (art. 10), la possibilità della prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 8), la variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita (art. 24), l'introduzione di una pensione di invalidità permanente parziale (art. 14).

Inoltre è significativo, sotto la prospettiva della pubblicizzazione dell'interesse violato, che siano previste severe sanzioni a carico del proponente che non adempia agli obblighi contributivi (art. 33).

Ugualmente ampliate le possibilità e l'ambito del fondo di assistenza (sia per l'estensione dell'obbligo contributivo che per l'aumento della percentuale) le cui prestazioni sono state implicitamente, dall'obbligatorietà della iscrizione al fondo previdenziale, estese a tutti gli agenti.

Ciò significa che il Legislatore, dopo un primo disinteresse per il trattamento previdenziale degli agenti di commercio inizialmente commista con l'indennità di scioglimento del rapporto, tanto che, perdendosene il diritto, ad esempio, nel caso di recesso volontario prima che il rapporto fosse in atto da 25 anni senza ininterruzione (o del raggiungimento del 65° anno di età), più che di trattamento previdenziale si trattava di una vergognosa caparra confirmatoria di un assurdo « contratto a vita », che aumentava, invece che diminuire, con il progredire del contratto, successivamente (a prescindere dalle leggi che si inseriscono in un più ampio quadro di generalizzazione degli istituti previdenziali), sotto lo stimolo delle provvidenze poste

in essere da alcuni settori economici e la opportunità di una loro estensione a tutta la « categoria », le ha generalizzate prima con la legge n. 741/1959, poi, rivelatisi gli effetti di questa limitati ed anzi negativi, per la cristallizzazione operata sulle retribuzioni, rendendo obbligatoria a tutti l'iscrizione all'Ente di previdenza inizialmente previsto e costituito solo per alcuni operatori (e provvedendo ad aggiornarne di imperio quei massimali contributivi fino ad allora demandati alla volontà dei diretti interessati).

In conclusione, e nella limitatezza di queste note aggiunte, ci sembra che con l'ultimo intervento legislativo si sia arrivati ad assicurare una sostanziale uguaglianza di trattamento a tutti gli agenti e rappresentanti di commercio mediante l'estensione delle provvidenze originariamente previste soltanto per coloro che (a certe condizioni) operavano in alcuni settori.

Questo processo è avvenuto per interventi sia privatistici, attraverso l'abolizione delle esclusioni soggettive degli accordi economici, la loro sostanziale equivalenza e recezione da parte di altri settori, sia pubblici (limitandoci a quelli indiretti) attraverso la legge n. 741/1959 per l'assicurazione di minimi inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti gli appartenenti di una medesima categoria, l'approvazione e la modificazione dei vari Regolamenti previdenziali Enasarco ed infine l'attuale legge n. 12/1973; né sembra d'altra parte che possa incidere negativamente sulla sua applicazione la legge 12 marzo 1968, n. 316, circa l'istituzione del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, che vieta l'esercizio dell'attività in difetto di iscrizione, dato il riferimento sostanziale della recente legge all'attività ed alla figura giuridica disciplinata dal codice civile, piuttosto che a requisiti formali.

Un difetto di coordinamento in relazione alla unificazione della disciplina (non invece considerando la natura previdenziale dell'Enasarco) ci sembra sussistere con l'art. 1751 cod. civ. così che tale indennità sarà gestita dal rispettivo fondo Enasarco solo

per gli agenti nei confronti trovano applicazione gli accordi collettivi, i quali avranno così maggiormente garantita la corresponsione della stessa: ciò d'altra parte conferma quanto già esposto nelle « Conclusioni » circa l'intervento del Legislatore limitatamente al campo previdenziale assicurandosi in questo caso che gli operatori economici interessati accantonino a tal fine parte del compenso per l'attività svolta.